











DAS PER TE

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LA VITA PRIVATA

Set informativo che contiene:

- **DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

DAS PER TE
MOBILITÀ & TEMPO LIBERO

Set informativo che contiene:

- **DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per la mobilità e il tempo libero

DIP-Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: DAS per Te - Mobilità & tempo libero

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un'assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei tuoi diritti negli eventi relativi alla mobilità e al tempo libero. Il contratto include e/o prevede delle coperture di perdite pecuniarie, le quali garantiscono dei rimborsi al verificarsi di specifici eventi legati alla circolazione stradale.

Che cosa è assicurato?

✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;

✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;

✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

MOBILITÀ
La copertura di tutela legale opera negli eventi relativi a:
✓ proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente, di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione RC auto, di natanti o imbarcazioni da diporto;
✓ eventi che coinvolgono l'assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi mezzo di trasporto.
È inoltre compresa l'attività di Litigation PR a tutela del danno reputazionale a seguito di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali.

Vengono garantite anche le perdite pecuniarie subite a seguito di sospensione del documento di guida, di incidente stradale, di fermo o sequestro del veicolo, di decurtazione dei punti.

La somma massima assicurata (massimale) è di 100.000 euro per sinistro, senza limite annuo. Tale somma è di 300.000 euro per sinistro, senza limite annuo, in caso di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali. La somma è di 8.000 euro per sinistro, senza limite annuo, per le attività di Litigation PR.

TEMPO LIBERO
La copertura di tutela legale opera negli eventi relativi a:
✓ attività sportive svolte in forma amatoriale e non professionale, incluso l'utilizzo non professionale di droni;
✓ viaggi, trasferte e vacanze.

Per l'ambito del tempo libero la somma massima assicurata (massimale) è di 15.000 euro per sinistro.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ ambito penale: difesa in caso di procedimento penale;
✓ ambito civile extracontrattuale: prevede tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi e ad integrazione dell'RC per danni causati;
✓ ambito civile contrattuale: prevede tutela legale in caso di controversie contrattuali, incluse quelle per l'acquisto o il noleggio di attrezzature sportive, per l'utilizzo di servizi collegati, nei confronti di strutture sanitarie in caso di infortunio dell'assicurato e con le compagnie di assicurazione che assicurano l'attività sportiva o il viaggio.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **è esclusa** per:
x gli eventi che derivano da fatti dolosi dell'assicurato e nei casi di imputazione per fuga, omissione di soccorso, guida sotto l'effetto di stupefacenti, applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione: in caso di procedimento penale, DAS rimborsa le spese di difesa sostenute solo se l'assicurato è assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva, o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo e nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a eventi bellici, terrorismo o eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:
! se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata è inferiore a 200 euro.

DAS **non copre** le seguenti spese:
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni;
! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
! spese legali per redazione e presentazione di denuncia-querela, se non si instaura procedimento penale a carico del querelato per il quale l'assicurato si costituisce parte civile;
! spese di viaggio e soggiorno del professionista;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.

In caso di controversia tra contraente e un altro assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

Dove vale la copertura?

✓ In tutto il mondo: per tutte le garanzie di tutela legale
✓ In Europa: per la garanzia "Traino"
✓ In Italia: per il servizio di consulenza legale telefonica
✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie

Che obblighi ho?

Obblighi prima di sottoscrivere il contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta una modifica o un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi in caso di sinistro:
- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare apposita procura per la gestione della controversia ove richiesto;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione "Litigation PR" devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili. Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD). L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione: sì" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente. In caso di frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità della polizza, la disdetta e l'interruzione del pagamento fanno cessare l'assicurazione all'ultima mensilità pagata.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso. Il preavviso non è richiesto in caso di frazionamento mensile;
- se non intendi accettare le nuove condizioni di assicurazione e di premio eventualmente proposte da DAS al rinnovo del contratto, omettendo di pagare il premio entro 30 giorni dalla scadenza;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per la mobilità e il tempo libero

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: DASperTe – Mobilità&Tempo libero

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 31/03/2023

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it , l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 51,39 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 37,62 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 31,70 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo: 14,27 milioni di euro
Fondi propri ammissibili alla copertura: 61,20 milioni di euro
Indice di solvibilità (solvency ratio): 193%

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, riguardo alla proprietà, guida e circolazione di un veicolo elettrico, la garanzia è estesa:

1. a controversie e procedimenti penali che riguardano l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà o all'interno del condominio in cui si trova l'abitazione di proprietà;
2. a controversie con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
3. a controversie con fornitori del servizio di ricarica della batteria del veicolo elettrico, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico, e con fornitori del servizio di noleggio delle batterie.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Opzione single	Se il contraente ha scelto l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a suo favore e il contraente ha diritto ad una riduzione del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per la **tutela legale mobilità** e le **perdite pecuniarie mobilità** le garanzie sono anche escluse: a) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi; b) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di navi da diporto, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi unità da diporto o la proprietà o guida di aerei; c) se l'assicurato, conducente del mezzo, guida o naviga con patente non valida o irregolare, o se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;

	d) se l'assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione; e) se l'assicurato utilizza l'unità da diporto per attività lavorativa, professionale o d'impresa; f) per gare o competizioni sportive e in generale per le controversie in materia di giustizia sportiva. Per la **tutela legale tempo libero** le garanzie sono anche escluse per: a) attività sportive svolte in forma professionistica o che non hanno carattere ricreativo e amatoriale; b) controversie in materia di giustizia sportiva; c) pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate; d) proprietà, conduzione o utilizzo di immobili; e) controversie di lavoro; f) incarichi di responsabilità in associazioni sportive o ricreative, fondazioni ed enti del terzo settore in genere; g) diritto di famiglia, delle successioni, delle donazioni; h) la materia fiscale, tributaria e amministrativa.

Ci sono limiti di copertura?

Per le **garanzie di tutela legale tempo libero** valgono i seguenti limiti:

1. la garanzia **extracontrattuale passivo** opera solo se il sinistro è coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile in regola con il pagamento dei premi, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza . Se l'assicurazione di responsabilità civile, pur essendo esistente e in regola con il pagamento del premio, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati (esclusi i casi di casi di scoperto e di franchigia), la garanzia di tutela legale opera in primo rischio;
2. viene garantita una (1) prestazione per anno assicurativo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all'invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
	Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'assicurato.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l'intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt 1892 e 1893 del Cod. Civ.
Obblighi dell'impresa	Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni: • paga l'indennizzo; • comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all'intermediario espressamente in tale qualità.
Rimborso	DAS rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto: - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso in caso di recesso per sinistrosità: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto; - entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso in caso di recesso per ripensamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. La garanzia non opera per i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie di natura

	contrattuale. Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il contraente e DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.
Risoluzione	Il contratto si risolve di diritto se il contraente: - sposta la residenza all'estero; la risoluzione è efficace dalla data del cambio di residenza; - non paga il premio o le rate di premio successive entro sei mesi dalla loro scadenza. Entro questo termine DAS può agire per riscuotere le somme dovute.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai privati per la tutela legale della vita privata, e in particolare degli ambiti del tempo libero (sport, viaggi, vacanze) e della mobilità.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 24,00% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DAS PER TE
Condizioni di assicurazione

MOBILITÀ & TEMPO LIBERO

INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. 2

SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? Pg. 3

Articolo 1.1 – Garanzie di tutela legale Mobilità
Articolo 1.2 – Garanzie di perdite pecuniarie mobilità
Articolo 1.3 – Garanzie di tutela legale Tempo libero
Articolo 1.4 – Chi è assicurato

SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? Pg. 7

Articolo 2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Articolo 2.2 – Esclusioni che riguardano le garanzie tutela legale Mobilità e perdite pecuniarie Mobilità
Articolo 2.3 – Esclusioni che riguardano le garanzie tutela legale Tempo libero

SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pg. 9

Articolo 3.1 – Limiti di copertura comuni

SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? Pg. 10

Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie
Articolo 4.2 – Clausola di esclusione territoriale

SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA? Pg. 10

Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro
Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni
Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità
Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni
Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio
Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto
Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio
Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS
Articolo 5.10 – Prescrizione

SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE? Pg. 12

Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione
Articolo 6.2 – Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione

SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? Pg. 13

Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto
Articolo 7.2 – Risoluzione del contratto
Articolo 7.3 – Quando un sinistro è considerato in garanzia

SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? Pg. 14

Articolo 8.1 – 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento
Articolo 8.2 – Disdetta
Articolo 8.3 – Recesso a seguito di sinistro

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Pg. 14

Articolo 9 – Foro competente
Articolo 10 – Tasse e imposte
Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge
Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse**. Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

I testi nei riquadri con bordo verde/azzurro sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività sportiva professionistica	E' professionistica l'attività sportiva esercitata a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Droni leggeri	Aeromobili a pilotaggio remoto di peso inferiore a 500 grammi conducibili senza obbligo di autorizzazioni.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fase stragiudiziale/ Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Franchigia	Parte di spese liquidabili a termini di polizza, espressa in misura fissa, che restano a carico dell'assicurato.
Imbarcazioni da diporto	Sono le unità da diporto tra i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che ha come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, da cui derivano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Lesioni personali stradali	Reato previsto dall'art. 590-bis del Codice Penale, "Lesioni personali stradali gravi o gravissime".
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
Natanti da diporto	Sono tutte le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia in acque marittime che in acque interne, sia a motore che a vela, nonché tutte le barche a remi. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela. Rientrano infine in tale categoria gli acquascooter o moto d'acqua per i quali esiste peraltro una disciplina particolare. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Navi da diporto	Sono tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Nucleo familiare	E' l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
Omicidio stradale	Reato previsto dall'art. 589-bis del Codice Penale.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Primo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Unità da diporto	Sono tutte le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Veicolo elettrico	Si intende un veicolo che si muove con un motore elettrico, la cui batteria può essere ricaricata collegandosi con una presa alla rete elettrica, anche se dotati di un motore a combustione.

SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE MOBILITÀ

1.1.1. *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, negli *eventi* che riguardano la proprietà, guida e circolazione stradale:
a) di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente;
b) di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.
Sono inclusi inoltre in garanzia gli *eventi* che riguardano:
a) la proprietà e navigazione di *natanti* o *imbarcazioni da diporto*;
b) la tutela dell'*assicurato* in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi mezzo di trasporto.
1.1.2. Riguardo alla proprietà, guida e circolazione di un *veicolo elettrico*, la garanzia è estesa:
a) a *controversie* e procedimenti penali che riguardano l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà o all'interno del condominio in cui si trova l'abitazione di proprietà;
b) a *controversie* con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
c) a *controversie* con i fornitori del servizio di ricarica della batteria del *veicolo elettrico*, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico, e con fornitori del servizio di noleggio delle batterie.
1.1.3. Per i medesimi *eventi DAS* provvede inoltre, su richiesta dell'*assicurato*:
a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **entro i limiti del *massimale* indicato in *polizza*, con restituzione a *DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo puoi evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola controversia diventi difficile da risolvere.

1.1.4. *DAS* interviene fino all'importo del ***massimale* di 100.000 euro per *sinistro*** e secondo le condizioni indicate in questo contratto.
1.1.5. Se un *assicurato* deve difendersi in un procedimento penale per *omicidio stradale* o *lesioni personali stradali*, *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* di 300.000 euro per *sinistro***, in deroga al *massimale* indicato in *polizza*; sostiene inoltre le spese per le attività di *Litigation PR* necessarie a tutelare la reputazione dell'*assicurato* sui media, **fino a un massimo di 8.000 euro per *sinistro*, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da *DAS***. Le attività coperte riguardano:
a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'*assicurato*;
b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in *Litigation PR* e gestione e difesa della crisi di reputazione;
c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'*assicurato* e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Può capitare che al procedimento giudiziario si affianchi un processo mediatico. Quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e condannare quindi "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a tua disposizione un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

Riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie

Garanzia	Massimale per sinistro
Tutela legale in caso di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali	euro 300.000
Spese per la tutela della reputazione dell'assicurato sui media (Litigation PR)	euro 8.000
Tutte le altre garanzie di tutela legale della mobilità	euro 100.000

ARTICOLO 1.2 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE MOBILITÀ

1.2.1. *DAS* assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'*assicurato*:

1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l'*assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada **commesse successivamente alla decorrenza dell'assicurazione**, *DAS* rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, **fino a un massimo di 2.000 euro**.
2. Traino. *DAS* rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo **a seguito di incidente stradale**, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, **fino a un massimo di 200 euro. Se l'*evento* è coperto da un'*assicurazione* di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato dall'altra compagnia di *assicurazione***.
3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. *DAS* rimborsa all'*assicurato* una diaria giornaliera di 25 euro, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'autorità italiana, **esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall'*assicurato* e per il periodo che intercorre tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni**.
4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto i**n conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della *polizza***, *DAS* rimborsa le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto dall'*assicurato* l'intervento di *DAS* per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.**
5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. *DAS* corrisponde un importo fisso di 100 euro complessivi se l'*assicurato* deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. *DAS* rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, **fino a un massimo di 400 euro**.

Riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie

Garanzia	Massimale per sinistro
Recupero punti e riesame patente di guida	2.000 €
Traino a seguito di incidente stradale	200 €
Diaria per sospensione illegittima della patente di guida	25 €/ giorno max 180 giorni
Diaria da fermo per sequestro penale del veicolo	15 €/ giorno max 30 giorni
Indennità duplicazione documenti / targa	100 €
Spese di re-immatricolazione veicolo	400 €

ARTICOLO 1.3 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE TEMPO LIBERO

1.3.1. *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle *controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* di 15.000 euro per *sinistro***. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'*assicurato* negli *eventi* che riguardano il tempo libero, limitatamente a:

a) attività sportive svolte in forma amatoriale e non professionale, incluso l'utilizzo non professionale di *droni leggeri*;
b) viaggi, trasferte e vacanze effettuati dopo la sottoscrizione del contratto.

1.3.2. La garanzia opera esclusivamente per:

a) difendersi in un procedimento penale;

> Ad esempio: potresti essere coinvolto in un procedimento penale, ad esempio, perché sciando travolgi un altro sciatore, procurandogli la frattura della tibia, il quale ti denuncia per lesioni.

b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi;

> Ad esempio: tuo figlio subisce lesioni fisiche da un compagno di squadra durante una partita.

c) difendersi da richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'*assicurato*.

LIMITI DI COPERTURA

Questa garanzia opera solo se il *sinistro* è coperto da una apposita *assicurazione* di responsabilità civile in regola con il pagamento dei *premi*, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale *assicurazione*, per *spese* di resistenza e *soccombenza*[1]. Se l'*assicurazione* di responsabilità civile, pur essendo esistente e in regola con il pagamento del *premio*, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'*evento* non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in *primo rischio*.
Si precisa che la *polizza* di responsabilità civile non si considera inoperante se l'*evento* rientra nei casi di scoperto e di *franchigia* previsti dal contratto stesso.
L'*assicurato* è tenuto a dichiarare a *DAS* al momento della denuncia di *sinistro* l'esistenza e l'operatività della *polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di *DAS*.

Ad esempio: sciando, involontariamente urti un altro sciatore e gli provochi delle lesioni.

d) sostenere *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale. La garanzia vale **esclusivamente per i seguenti casi**:
i. per l'acquisto o il noleggio di attrezzature sportive,
ii. per l'utilizzo di servizi collegati all'attività sportiva, al viaggio o alla vacanza;
iii. nei confronti della struttura sanitaria a cui l'*assicurato* si è rivolto in seguito a un *infortunio*;
iv. nei confronti di compagnie di *assicurazione* che coprono l'*assicurato* nell'attività sportiva, per il viaggio o la vacanza.

Ad esempio: sei in partenza per le vacanze, ma la compagnia aerea con cui hai prenotato un volo va in overbooking e non ti fa imbarcare, o l'aereo parte con grave ritardo o il volo viene cancellato: in questi casi puoi farti assistere da DAS per far valere le tue ragioni e ottenere un risarcimento.

LIMITI DI COPERTURA

Le garanzie di tutela legale tempo libero operano con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo.

Per i medesimi *eventi DAS* provvede inoltre, su richiesta dell'*assicurato*:
a) a erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **entro i limiti del *massimale* 15.000 euro per *sinistro*, con restituzione a *DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

ARTICOLO 1.4 - CHI È ASSICURATO

1.4.1. Le garanzie operano in base alla scelta che il *contraente* ha fatto al momento della sottoscrizione del contratto e indicata in *polizza*. Se è stata scelta l'opzione "*nucleo familiare*" le garanzie coprono il *contraente* e il suo *nucleo familiare*. Vengono inoltre assicurati, anche se non risiedono con il *contraente*:
a) il coniuge non legalmente separato dal *contraente*, solo **se residente in Italia**;
b) i figli del *contraente* di età inferiore a 25 anni, solo **se residenti in Italia**.
Se è stata scelta l'opzione "single", le garanzie operano **unicamente a favore del *contraente***.
1.4.2. Le garanzie che riguardano la mobilità coprono l'*assicurato* anche alla guida di mezzi di proprietà altrui. Per le garanzie di tutela legale mobilità sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei mezzi di proprietà dell'*assicurato*;
b) i proprietari e i trasportati dei mezzi condotti dall'*assicurato*.

SEZIONE 2 – CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

La garanzia è esclusa:
a) se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o di derubricazione del reato da *doloso* a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato;
b) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* bellici, atti di terrorismo o *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

[1] Secondo quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile

ARTICOLO 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE GARANZIE

GARANZIE TUTELA LEGALE "MOBILITÀ" E PERDITE PECUNIARIE "MOBILITÀ"
La garanzia è esclusa:
a) per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* causati dall'*assicurato* a terzi;
b) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di *navi da diporto*, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi *unità da diporto* o la proprietà o guida di aerei;
c) se l'*assicurato*, conducente del mezzo, guida o naviga con patente non valida o irregolare, o guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità; l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*;
d) se l'*assicurato* guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
e) se l'*assicurato* utilizza l'*unità da diporto* per attività lavorativa, professionale o d'impresa;
f) per gare o competizioni sportive e in generale per le *controversie* in materia di giustizia sportiva.

GARANZIE TUTELA LEGALE "TEMPO LIBERO"
La garanzia è esclusa per:
a) *attività sportive* svolte in forma *professionistica* o che non hanno carattere ricreativo e amatoriale;
b) *controversie* in materia di giustizia sportiva;
c) pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate;
d) proprietà, conduzione o utilizzo di immobili;
e) *controversie* di lavoro;
f) incarichi di responsabilità in associazioni sportive o ricreative, fondazioni ed enti del terzo settore in genere;
g) diritto di famiglia, delle successioni, delle donazioni;
h) la materia fiscale, tributaria e amministrativa.

⚠ SEZIONE 3 – CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 – LIMITI DI COPERTURA COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

3.1.1. La garanzia non vale se il valore economico oggetto della *controversia* o del procedimento o se il valore della *sanzione amministrativa* applicata è inferiore a 200 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica.

Se ad esempio hai una controversia con il carrozziere perché non ha eseguito correttamente una riparazione da 120 euro, la garanzia non opera perché il valore di lite minimo è 200 euro. *DAS* ti può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarti a risolvere il tuo problema.

3.1.2. Inoltre *DAS* non si fa carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.1 e 5.2;
b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute al professionista che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'*assicurato* si costituisce parte civile;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà[2];
h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da *DAS*, l'*assicurato* dovrà restituirle a *DAS* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le *spese* diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con *DAS*;
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

[2] Art. 1292 codice civile

3.1.3. È inoltre prevista la seguente limitazione: *DAS* si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'*assicurato* sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la *controversia*, *DAS*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari.
3.1.4. In caso di *controversia* tra *contraente* un altro *assicurato*, la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

SEZIONE 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli *eventi* che avvengono in tutto il mondo.
4.1.2. Per quanto riguarda le garanzie di perdite economiche mobilità:
a) la garanzia indicata all'articolo 1.2, punto 2. "Traino" opera per gli *eventi* che avvengono in tutti gli Stati d'Europa;
b) le altre garanzie operano per gli *eventi* che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per *eventi* che insorgono in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 4.2 – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La presente *polizza* esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o di persone o entità residenti o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) *assicuratore* e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Ad esempio, DAS non potrà concedere all'assicurato l'anticipo della cauzione a seguito di arresto in Paesi sotto sanzioni totali o embargo, come Iran, Siria, Corea del Nord, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Myanmar, Venezuela. La lista aggiornata dei Paesi sanzionati è disponibile sul sito www.sanctionsmap.eu.

SEZIONE 5 – CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

5.1.1. **Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile**.
La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*:
a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
5.1.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

É necessario inviare a DAS la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Ad esempio: se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a tuo carico.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*assicurato* deve inviare a *DAS* copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
5.1.3. In caso di procedimento penale, l'*assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
5.1.4. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*assicurato* **deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati**.
5.1.5. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale *Litigation PR*, l'*assicurato* deve seguire le istruzioni fornite da *DAS* e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a *DAS***, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del *sinistro, DAS* svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[3]. A tal fine l'*assicurato* deve rilasciare apposita procura per la gestione della *controversia*, ove richiesto**;
b) per risolvere la *controversia, DAS* valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole* delle *controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'*assicurato* può scegliere già da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con *DAS* o se *DAS* non dispone di un avvocato del network da proporre per la gestione del caso**.

Tra i servizi offerti dalla polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se non intendi avvalerti di questa prestazione e decidi di rivolgerti a un tuo legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia tu sia la controparte siete entrambi assicurati con DAS.

5.2.2. ***DAS* autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio valutando se le pretese dell'*assicurato* presentano possibilità di successo. L'*assicurato* comunica a *DAS* le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a *DAS* di valutare le possibilità di successo**. La valutazione non è necessaria per resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi.

La garanzia in caso di prosecuzione di una controversia in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito le possibilità di esito favorevole all'assicurato, al fine di non generare false aspettative di vincere la causa.

5.2.3. Quando *DAS* ritiene che non ci siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'*assicurato* che non condivide il parere di *DAS* può procedere comunque per proprio conto, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 5.5. In tal caso, se vince la causa con sentenza definitiva, può chiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza***.
5.2.4. Per la fase giudiziale *DAS* trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'*assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia; **se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale**;
b) **l'*assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi**;
c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'*assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, *DAS* non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Questa disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.
5.2.5. **In caso di procedimento penale per *delitto doloso*, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'*assicurato* pronunciata con sentenza definitiva, in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato**.
5.2.6. ***DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):**
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento*-fatto nei quali sono coinvolti uno o più *assicurati*;
c) se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

[3] Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

Per esempio, si attiva un unico sinistro nei seguenti casi:
- quando subisci un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e devi pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione vieni coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

5.2.7. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato, DAS* paga direttamente o rimborsa le spese garantite entro 30 giorni, o negli stessi termini comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'*assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;

b) deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*.
Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

f) per la garanzia di tutela legale *Litigation PR* deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da *DAS*.

È fondamentale inviare sempre a DAS i preavvisi di parcella per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per confermarne la copertura.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. *DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. *DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 5.5 - *ARBITRATO* PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia *DAS* possono incaricare un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti*. In mancanza di accordo l'arbitro è designato dal Presidente del Tribunale competente.

5.5.2. L'*assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le *parti***.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza***.

5.5.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa rivolgersi al giudice ordinario, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[4].

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il *contraente* o l'*assicurato* ha sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un *sinistro* deve darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri**[5].

5.6.2. **Se il *contraente* o l'*assicurato* omette intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, *DAS* non procede a erogare alcuna prestazione.**

5.6.3. **Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura dello stesso rischio, se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, *DAS* eroga le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate**.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

[4] Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
[5] Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

5.7.2. **Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[6].**

ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza che modifica o aggrava il rischio assicurato.
5.8.2. Se *DAS* viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso e la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso[7].
5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[8].
5.8.4. Il *contraente* può inoltre comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS* riduce il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione[9], **fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.**

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON *DAS*

5.9.1. **Tutte le comunicazioni che il *contraente* e l'*assicurato* effettua ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.**
5.9.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
5.9.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.
5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.1.
5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker impegnano *DAS* a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta al *contraente* o all'*assicurato*.

ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE

I diritti che derivano da questo contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda[10]. Questo significa che l'*assicurato* perde il diritto alla prestazione se *DAS* riceve la denuncia di *sinistro* e le comunicazioni oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.

La prescrizione si verifica quando il diritto derivante dal contratto di assicurazione si estingue perché non viene esercitato dal titolare entro 2 anni. La prescrizione decorre da quando l'assicurato ha bisogno di farsi assistere da un legale.
Ad esempio: si è aperto un procedimento penale a tuo carico per lesioni a seguito di un incidente sciistico e ti stai facendo difendere da un avvocato. Le tue spese legali vengono assicurate da DAS solo se denunci il sinistro entro due anni dal giorno in cui hai ricevuto l'avviso di garanzia.

SEZIONE 6 – QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo da pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. **L'importo è interamente dovuto anche se frazionato**.
6.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. **Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD)**.

ARTICOLO 6.2 – AGGIORNAMENTO DEL *PREMIO* E DEL *MASSIMALE* PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un *premio* indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono adeguati all'<<indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati>> pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il ***massimale* e il *premio* vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice**;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
d) se con l'indicizzazione il *massimale* o il *premio* aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le *parti* possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, *DAS* propone l'adeguamento tenendo

[6] Come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile
[7] Come previsto dall'art. 1898 del codice civile
[8] Come previsto dall'art. 1898 del codice civile
[9] Come previsto dall'art. 1897 del codice civile
[10] Come previsto dall'art. 2952 del codice civile

conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; in tal caso il *contraente* può rinunciare all'adeguamento proposto da *DAS*, con gli effetti indicati al punto precedente.

SEZIONE 7 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 – *PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO*

7.1.1. L'*assicurazione* ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento**.

7.1.2. **L'*assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza* e si rinnova in automatico per un anno se il *contraente* o *DAS* non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.**

Se il *contraente* sceglie di pagare la *polizza* mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'*assicurazione* viene prorogata di mese in mese, salvo che il *contraente* non abbia interrotto il pagamento e inviato disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 8.2.2.

7.1.3. **L'*assicurazione* si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il *contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano**[11].

7.1.4. ***DAS* ha la facoltà di modificare le condizioni di *assicurazione* e/o di *premio* al momento del rinnovo del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al *contraente* la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il *contraente* può accettarle attraverso il pagamento del *premio* entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 6. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.**

ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto se il *contraente*:

a) sposta la residenza all'estero; la risoluzione è efficace dalla data del cambio di residenza;

b) non paga il *premio* o le rate di *premio* successive entro sei mesi dalla loro scadenza. Entro questo termine *DAS* può agire per riscuotere le somme dovute.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* per il periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.

ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN *SINISTRO* È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un *sinistro* è coperto se avviene nel *periodo di validità del contratto*. **Fanno eccezione le *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per le quali un *evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'*assicurazione***. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che abbia avuto una durata di almeno 90 giorni.

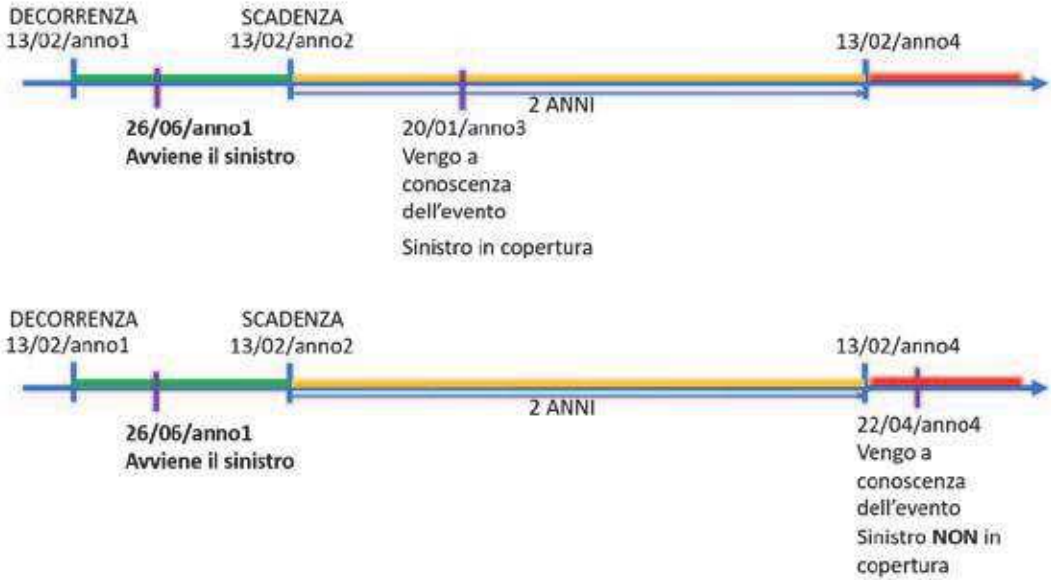
Carenza contrattuale: esempio



7.3.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. Il *contraente* non ha diritto a nessuna copertura *postuma* se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro *assicuratore***.

[11] A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

Eventi manifestati dopo la scadenza della polizza: esempi



7.3.3. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[12].

7.3.4. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro, DAS* considera:

a) la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un *assicurato*, e che dà origine alla richiesta di risarcimento per *danni extracontrattuali*;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, della prestazione contestata nel contratto, nel caso di *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale;
d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.5. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Quando un sinistro è in garanzia? Esempi



Esempio di sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: un'auto in manovra danneggia la bici dell'assicurato	Il giorno in cui avviene l'incidente	
Sanzione amministrativa: il 15 giugno ricevi a casa una sanzione per eccesso di velocità, accertato il 30 aprile, e intendi fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando ricevi a casa la sanzione

[12] Artt. 374-376 del codice di procedura penale

SEZIONE 8 – COME POSSO DISDIRE LA *POLIZZA*?

ARTICOLO 8.1 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il *contraente* può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il *contraente* e *DAS* sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza *DAS* rimborsa al *contraente* il *premio* versato, **al netto delle imposte**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di *sinistro* eventualmente presentata.

ARTICOLO 8.2 – DISDETTA

8.2.1. Se il *contraente* o *DAS* non intendono rinnovare l'assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

8.2.2. In caso di *polizza* con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il *contraente* ha la facoltà di disdettare la *polizza* interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a *DAS* tramite e-mail da inviare a disdette@das.it o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'*assicurazione* cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 8.2.1.

ARTICOLO 8.3 – RECESSO A SEGUITO DI *SINISTRO*

8.3.1. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'*assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

8.3.2. *DAS* rimborsa la parte di *premio* per il periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. **In particolare**[13] **l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.**

11.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana.**

ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *sinistro* o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *sinistro* o fornire una prestazione espone *DAS* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione – Mod. CA 2023/DXT-MTL – Documento aggiornato a **marzo 2023**

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

[13] Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

DAS PER TE
VITA PRIVATA & LAVORO

Set informativo che contiene:

- **DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per la vita privata e il lavoro

DIP-Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: DAS per Te - Vita privata & Lavoro

DIFESA LEGALE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei tuoi diritti negli eventi relativi alla vita privata. Il contratto include e/o prevede delle coperture di perdite pecuniarie, le quali garantiscono dei rimborsi al verificarsi di specifici eventi, e di assistenza, con prestazioni di servizi se ti trovi in difficoltà.

Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

Il contraente può scegliere fra uno dei seguenti livelli di copertura:

- ✓ Opzione Affidati a DAS: il contraente al momento della sottoscrizione della polizza si impegna ad affidare la gestione giudiziale dei sinistri ai legali del network DAS. Questa scelta comporta l'inclusione di alcune garanzie aggiuntive di tutela legale e di perdite pecuniarie, un valore di lite minimo pari a 200 euro e l'applicazione di uno sconto sul premio di polizza;
- ✓ Opzione Scegli da solo: il contraente al momento della sottoscrizione della polizza sceglie di mantenere la libertà di affidare la gestione giudiziale dei sinistri ai propri legali. Questa scelta comporta l'acquisto di condizioni standard di tutela legale e di perdite pecuniarie, un valore di lite minimo pari a 500 euro e l'emissione della polizza a prezzo intero.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 50.000 euro per sinistro.

Le garanzie di tutela legale operano nei seguenti ambiti:

- ✓ vita privata extraprofessionale, rapporti di lavoro subordinato, proprietà/conduzione di abitazioni direttamente utilizzate e di terreni non a reddito: controversie per recupero danni subiti; integrazione della polizza di responsabilità civile per la difesa in danni provocati a terzi; controversie contrattuali; controversie relative all'acquisto dell'abitazione direttamente utilizzata, inclusi i vizi occulti; difesa in procedimenti penali; controversie relative al diritto di proprietà e ad altri diritti reali; controversie con il datore di lavoro;
- ✓ amministrativo, previdenziale e fiscale: opposizione contro sanzioni amministrative, controversie previdenziali e sociali, contenziosi tributari in tema di dichiarazione relativa alle imposte sui redditi di persone fisiche, sui redditi da lavoro dipendente o assimilato e sui redditi fondiari;
- ✓ volontaria giurisdizione: separazione consensuale e divorzio con unico legale, istanza di interdizione, inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno, dichiarazione di assenza, esistenza, morte presunta di un parente o di un congiunto.

Sono inoltre previste le seguenti indennità e rimborsi (perdite pecuniarie):

- in caso di licenziamento a seguito di una controversia di lavoro gestita da DAS: indennità fino a 3 mensilità e fino a 5.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato; rimborso delle spese sostenute per i servizi indicati in polizza per i lavoratori a tempo determinato;
- in caso di occupazione abusiva dell'abitazione di residenza: rimborso delle spese per alloggio in albergo e per riparare o sostituire le porte di accesso.

Vengono offerte le seguenti garanzie di assistenza:

- assistenza informatica, protezione dai rischi del web e assistenza psicologica in caso di cyberstalking e cyberbullismo (Assistenza Digital);
- assistenza in caso di malattia o infortunio con consulenza del Care Manager e Assistenza Domiciliare Integrata (Assistenza Famiglia Health).

È possibile inoltre estendere la garanzia, con il pagamento di un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- procedimenti davanti alla Corte dei Conti, quando l'assicurato è un dipendente pubblico, con retroattività di 3 anni (Colpa grave);
- proprietà di immobili ad uso abitativo, compresi quelli adibiti a locazione turistica, negozi e uffici dati in locazione, immobili dati in comodato d'uso gratuito, b&b occasionali (tutela legale Immobili non direttamente utilizzati e perdite pecuniarie Perdita inquilino a seguito di sfratto);
- mobilità e circolazione stradale di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente, di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione RC auto, di natanti o imbarcazioni da diporto (tutela legale e perdite pecuniarie Mobilità).

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione **è esclusa** per:

- x controversie relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;
- x diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e aerei in genere, salvo quanto previsto dall'estensione facoltativa "Mobilità";
- x materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- x controversie di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l'assicurato svolge attività di medico e ostetrico/a;
- x controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- x attività di natura politica e sindacale;
- x eventi derivanti da fatto doloso dell'assicurato; in caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione del reato da doloso a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato;
- x controversie nei confronti di DAS.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata è:
  - inferiore a 500 euro, se è stata scelta l'opzione "Scegli da solo";
  - inferiore a 200 euro, se è stata sottoscritta l'opzione "Affidati a DAS".

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i valori medi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto specificamente previsto per le Opzioni "Scelgo da solo" e "Affidati a DAS";
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese legali per redazione e presentazione di denuncia-querela, se non si instaura procedimento penale a carico del querelato per il quale l'assicurato si costituisce parte civile; se è stata scelta l'Opzione "Scegli da solo", DAS rimborsa fino a un massimo di 500 euro, altrimenti senza limiti;
- ! spese di viaggio e soggiorno del professionista;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- ! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.

In caso di controversia tra contraente un altro assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

Dove vale la copertura?

✓ In Europa: per procedimenti penali, per danni extracontrattuali e per la garanzia "Traino"
✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali relative a diritto di proprietà ed altri diritti reali e di lavoro
✓ In tutto il mondo: per le garanzie di tutela legale dell'estensione "Mobilità"
✓ In Italia: per le garanzie dell'estensione "Colpa grave" e per il servizio di consulenza legale telefonica
✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie di tutela legale e di perdite pecuniarie

Che obblighi ho?

Obblighi prima di sottoscrivere il contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta una modifica o un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi in caso di sinistro:
- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare apposita procura per la gestione della controversia ove richiesto;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione "Litigation PR" devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione;
- Se l'assicurato è dipendente della Pubblica Amministrazione, in caso di procedimento penale o di giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale deve dimostrare di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.

Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili. Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD). L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione: sì" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente. In caso di frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità della polizza, la disdetta e l'interruzione del pagamento fanno cessare l'assicurazione all'ultima mensilità pagata.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso. Il preavviso non è richiesto in caso di frazionamento mensile;
- se non intendi accettare le nuove condizioni di assicurazione e di premio eventualmente proposte da DAS al rinnovo del contratto, omettendo di pagare il premio entro 30 giorni dalla scadenza;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per la vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: DASperTe – Vita privata&Lavoro

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 31/03/2023

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it , l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 51,39 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 37,62 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 31,70 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo: 14,27 milioni di euro
Fondi propri ammissibili alla copertura: 61,20 milioni di euro
Indice di solvibilità (solvency ratio): 193%

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, se il contraente ha scelto l'opzione "Affidati a DAS":

1. operano anche le seguenti garanzie di tutela legale:
   - **nomina/revoca dell'amministratore di condominio**
   - **scioglimento consensuale dell'unione civile** effettuata tramite negoziazione assistita. La garanzia vale per le spese sostenute dal solo contraente; se invece è consentita l'assistenza tramite un unico legale, vale per le spese sostenute da entrambe le parti dell'unione civile;
   - **recupero degli assegni di mantenimento dei figli** in caso di mancato versamento di più di due mensilità, anche non consecutive, da parte del genitore obbligato;
2. DAS offre all'assicurato l'**indennizzo per rinuncia all'azione legale** (garanzia di perdite pecuniarie) se:
   - ha richiesto l'intervento di un legale del network DAS per la gestione di una controversia prevista in garanzia;
   - il valore della controversia è inferiore a 1.500 euro;
   - il legale del network DAS a cui è affidata la gestione della fase di risoluzione amichevole della controversia, sulla base dei documenti e delle informazioni raccolte, valuta che le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ma che la prosecuzione della controversia può produrre spese legali (quantificate sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147/2022), spese peritali e oneri fiscali superiori al valore della controversia o che la prosecuzione non è opportuna nell'interesse dell'assicurato in considerazione dell'imprevedibilità dell'esito del giudizio e della probabile durata del processo.
   - l'assicurato si dichiara pienamente soddisfatto in ogni suo diritto, pretesa e spesa inerente il sinistro denunciato nei confronti di DAS e rinuncia all'azione legale.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Opzione single	Se il contraente ha scelto l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a suo favore e il contraente ha diritto ad una riduzione del premio.
	Se il contraente ha scelto l'opzione "Affidati a DAS", vengono incluse alcune garanzie

Opzione Affidati a DAS	aggiuntive di tutela legale e di perdite pecuniarie, si applica un valore di lite minimo pari a 200 euro e il contraente ha diritto ad una riduzione del premio. Relativamente alla gestione delle prestazioni nella fase giudiziale, se l'assicurato si avvale: a) dell'assistenza di un legale del network, DAS assume direttamente a proprio carico tutte le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio e l'assicurato non è tenuto ad anticipare alcun importo. b) dell'assistenza di un legale di propria fiducia, si assume l'onere di anticipare tutte le spese legali, peritali, investigative e processuali maturate e, se non rimborsate da controparte, può chiederne il rimborso a DAS nei limiti dei valori minimi previsti dai parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, calcolati senza l'applicazione di aumenti.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Estensione parenti over 80	Le garanzie, esclusi gli atti di volontaria giurisdizione e limitatamente alla proprietà e conduzione della sola abitazione di residenza, operano anche a favore dei parenti di età pari o superiore a 80 anni specificamente indicati in polizza, anche se non appartenenti al nucleo familiare del contraente.
Colpa grave	DAS tutela i diritti dell'assicurato negli eventi relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali. La garanzia opera per difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti. La garanzia opera esclusivamente: a) se l'assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza; b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio. La garanzia opera anche per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre, entro il limite di 3.000 euro se non si instaura un procedimento a carico dell'assicurato.
Immobili non direttamente utilizzati	Le garanzie operanti per gli immobili direttamente utilizzati dall'assicurato sono estese anche agli immobili, espressamente indicati in polizza, ad uso abitativo, compresi quelli adibiti a locazione turistica esercitata occasionalmente e senza apertura di partita iva, uffici e negozi al dettaglio, locati a terzi con regolare contratto di locazione, agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a terzi e agli immobili adibiti a Bed & Breakfast occasionale. La garanzia vale inoltre per: 1. controversie per danni subiti all'immobile e/o al suo contenuto per fatto illecito dell'inquilino o del cliente; 2. assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l'intervento di un giudice (fase di risoluzione amichevole delle controversie); 3. assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, compresa l'eventuale contestuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti; 4. assistenza legale per controversie contrattuali con i clienti del Bed & Breakfast occasionale, per presunti inadempimenti dell'assicurato o di controparte. La garanzia perdite pecuniarie rimborsa le seguenti spese per la ricerca di un nuovo inquilino: 1. spese per la pubblicazione di un annuncio a pagamento su quotidiani, riviste specializzate e/o portali web; 2. servizio di intermediazione svolto da un soggetto abilitato a norma di legge, anche tramite portali web.
Mobilità	La copertura di tutela legale opera negli eventi relativi a: 1. proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente, di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione RC auto, di natanti o imbarcazioni da diporto; 2. eventi che coinvolgono l'assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi mezzo di trasporto. Riguardo alla proprietà, guida e circolazione di un veicolo elettrico, la garanzia è estesa: 1. a controversie e procedimenti penali che riguardano l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà o all'interno del condominio in cui si trova l'abitazione di proprietà; 2. a controversie con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà; 3. a controversie con fornitori del servizio di ricarica della batteria del veicolo elettrico, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico, e con fornitori del servizio di noleggio delle batterie. Se un assicurato deve difendersi in un procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali, è previsto un massimale di 300.000 euro per sinistro in deroga

	al massimale di polizza. E' inoltre compresa l'attività di Litigation PR a tutela del danno reputazionale a seguito di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali fino a un massimo di 8.000 euro per sinistro. Il pacchetto di garanzie di perdite pecuniarie comprende: 1. rimborso per corso di aggiornamento o per riesame patente di guida in caso di perdita parziale o totale di punti per decurtazioni subite dopo la sottoscrizione della polizza; 2. rimborso spese per traino del veicolo a seguito di incidente stradale; 3. diaria per sospensione illegittima della patente di guida; 4. diaria da fermo per sequestro del veicolo; 5. indennità per duplicazione di documenti di guida, targa e per re-immatricolazione del veicolo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La garanzia **indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro** è esclusa se l'assicurato: a) non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento; b) percepisce un'indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso *DAS* richiede il rimborso dell'indennità corrisposta e l'assicurato è tenuto a provvedere al rimborso entro 60 giorni. La garanzia **rimborso spese per occupazione abusiva di immobile** è esclusa se viene occupata illegalmente un'abitazione diversa da quella di residenza del contraente. La garanzia **colpa grave** è esclusa se l'assicurato non dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza. La garanzia **immobili non direttamente utilizzati** non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione. La garanzia **perdita inquilino a seguito di sfratto** non opera per: a) spese sostenute a seguito di un'azione di sfratto per la quale l'assicurato non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l'azione di sfratto non è coperta da questo contratto; b) spese sostenute a seguito di azione di sfratto di immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto. Le garanzie di **tutela legale mobilità** e **perdite pecuniarie mobilità** sono escluse: a) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi; b) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di navi da diporto, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi unità da diporto o la proprietà o guida di aerei; c) se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o di derubricazione del reato da doloso a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato; d) se l'assicurato, conducente del mezzo, guida o naviga con patente non valida o irregolare, o se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro; e) se l'assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione; f) se l'assicurato utilizza l'unità da diporto per attività lavorativa, professionale o d'impresa; g) per gare o competizioni sportive e in generale per le controversie in materia di giustizia sportiva.

Ci sono limiti di copertura?

Pacchetto base

- nella garanzia **penale**, se l'assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, la garanzia opera esclusivamente:
  1. se l'assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;

2. a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

Inoltre la garanzia opera esclusivamente:

1. se l'Ente di appartenenza è tenuto a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e provvede, DAS garantisce il pagamento dell'eventuale differenza tra quanto rimborsato dall'Ente e i reali costi sostenuti dal contraente;
2. se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo;
3. se al contrario l'Ente, seppur tenuto a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL, oppone il proprio silenzio per un minimo di 90 giorni o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi dall'assenza di obbligo di pagare o per conflitto di interessi, DAS garantisce il pagamento entro i valori minimi dei parametri forensi;
4. se il rischio assicurato è garantito da altra assicurazione di tutela legale, DAS opera in secondo rischio. Se anche tale assicurazione prevede l'intervento in secondo rischio, DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

- nella garanzia **extracontrattuale passivo** valgono i seguenti limiti:
  1. questa garanzia opera solo se il sinistro è coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile in regola con il pagamento dei premi, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza
  2. se l'assicurazione di responsabilità civile, in regola con il pagamento del premio, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio. Si precisa che la polizza di responsabilità civile non si considera inoperante se l'evento rientra nei casi di scoperto e di franchigia previsti dal contratto stesso;
  3. l'assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
- la garanzia **contrattuale relativa all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato** opera con un massimale di 8.000 euro per sinistro e l'evento è considerato in garanzia se avviene dopo 180 giorni dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e l'assicurato ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della polizza.
- la garanzia **opposizione contro una sanzione amministrativa** non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria;
- la garanzia per il **contenzioso tributario** opera se il valore dell'imposta contestata è superiore a 1.000 euro;
- la garanzia di volontaria giurisdizione relativa alla **domanda di divorzio** opera se:
  1. la separazione consensuale è avvenuta in vigenza del presente contratto;
  2. il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da DAS come sinistro;
  3. tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c'è stata continuità della copertura assicurativa con DAS.

Estensione garanzie di tutela legale per l'opzione "Affidati a DAS"

La garanzia **recupero degli assegni di mantenimento ai figli** opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo ed è escluso il recupero delle spese straordinarie o comunque delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento.

Garanzie di perdite pecuniarie Indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro e Rimborso spese per occupazione abusiva di immobile

Operano con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo.

Estensione garanzie di perdite pecuniarie per l'opzione "Affidati a DAS" – Indennizzo per rinuncia all'azione legale

L'indennizzo è prestato:

1. per un importo pari al 75% del valore economico della controversia;
2. con il limite di un (1) caso per anno assicurativo.

Colpa grave

La garanzia opera esclusivamente:

a) se l'assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;

b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio;

Valgono inoltre i seguenti limiti:

a) se l'Ente di appartenenza è tenuto a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e provvede, DAS garantisce il pagamento dell'eventuale differenza tra quanto rimborsato dall'Ente e i reali costi sostenuti dal contraente;
b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo;
c) se al contrario l'Ente, seppur tenuto a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL, oppone il proprio silenzio per un minimo di 90 giorni o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi dall'assenza di obbligo di pagare o per conflitto di interessi, DAS garantisce il pagamento entro i valori minimi dei parametri forensi;
d) se il rischio assicurato è garantito da altre assicurazioni (RC patrimoniale o tutela legale), DAS opera in secondo rischio. Se anche tali assicurazioni prevedono l'intervento in secondo rischio, DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

La garanzia non opera per:
- per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'*assicurato*;
- per procedimenti amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato.

Garanzia immobili non direttamente utilizzati

1. la garanzia di tutela legale per le controversie contrattuali con i clienti del Bed & Breakfast occasionale opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo;
2. la garanzia perdite pecuniarie vale nel limite di una prestazione per anno assicurativo e non vale per rimborsi superiori a 300 euro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all'invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
	Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'assicurato.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l'intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt 1892 e 1893 del Cod. Civ.
Obblighi dell'impresa	Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni: • paga l'indennizzo; • comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all'intermediario espressamente in tale qualità.
Rimborso	DAS rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto: - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso in caso di recesso per sinistrosità: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto; - entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso in caso di recesso per ripensamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. La garanzia non opera per i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie di natura contrattuale. Questa limitazione non vale se la controversia riguarda ristrutturazione, restauro o manutenzione di un immobile e le attività preliminari richieste dalla normativa vigente per usufruire dei benefici fiscali e se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS che copre lo stesso rischio e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. La garanzia non opera per il primo anno dalla stipula della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione. La garanzia non opera per i primi 180 giorni dalla stipula della polizza per le controversie relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si siano manifestati successivamente all'acquisto.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di

	recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il contraente e DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.
Risoluzione	Il contratto si risolve di diritto se il contraente: - sposta la residenza all'estero; la risoluzione è efficace dalla data del cambio di residenza; - non paga il premio o le rate di premio successive entro sei mesi dalla loro scadenza. Entro questo termine DAS può agire per riscuotere le somme dovute.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai privati per la tutela legale della vita privata in generale e dell'attività lavorativa.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Sulla base delle convenzioni di collocamento stabilite, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 24,00% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DAS PER TE
Condizioni di assicurazione

VITA PRIVATA & LAVORO

INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. 2

SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? Pg. 3

Articolo 1.1 – Scelta fra le opzioni "Affidati a DAS" e "Scegli da solo"
Articolo 1.2 – Pacchetto base – Garanzie di tutela legale
Articolo 1.3 – Estensione tutela legale con l'opzione "Affidati a DAS"
Articolo 1.4 – Pacchetto base –Garanzie di perdite pecuniarie
Articolo 1.5 – Garanzie di perdite pecuniarie per l'opzione "Affidati a DAS" – "Indennizzo per rinuncia all'azione legale"
Articolo 1.6 – Estensione di garanzia "Colpa grave"
Articolo 1.7 – Estensione di garanzia "Immobili non direttamente utilizzati" – Garanzie di tutela legale
Articolo 1.8 – Estensione di garanzia "Immobili non direttamente utilizzati" - Garanzia di perdite pecuniarie "Perdita inquilino a seguito di sfratto"
Articolo 1.9 – Estensione di garanzia "Mobilità" – Garanzie di tutela legale
Articolo 1.10 – Estensione di garanzia "Mobilità" – Garanzie di perdite pecuniarie
Articolo 1.11 – Chi è assicurato
Articolo 1.12 – Estensione ai parenti non appartenenti al nucleo familiare

SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? Pg. 7

Articolo 2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Articolo 2.2 – Esclusioni specifiche per le singole garanzie

SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pg. 9

Articolo 3.1 – Limiti di copertura comuni a tutte le garanzie
Articolo 3.2 – Limiti di copertura specifici per singole garanzie

SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? Pg. 10

Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie
Articolo 4.2 – Clausola di esclusione territoriale

SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA? Pg. 10

Articolo 5.1 – Che cosa è assicurato?
Articolo 5.2 – Che cosa non è assicurato?
Articolo 5.3 – Ci sono limiti di copertura?
Articolo 5.4 – Dove vale la copertura?
Articolo 5.5 – Gestione delle prestazioni di assistenza

SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE? Pg. 12

Articolo 6.1 – Cosa fare in caso di sinistro
Articolo 6.2 – Modalità di gestione delle prestazioni "standard"
Articolo 6.3 – Modalità di gestione delle prestazioni per aderenti all'opzione "Affidati a DAS"
Articolo 6.4 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Articolo 6.5 – Esonero di responsabilità
Articolo 6.6 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni
Articolo 6.7 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio
Articolo 6.8 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto
Articolo 6.9 – Cosa fare in caso di variazione del rischio
Articolo 6.10 – Modalità di comunicazione con DAS
Articolo 6.11 – Prescrizione

SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? Pg. 13

Articolo 7.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione
Articolo 7.2 – Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione

SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? Pg. 14

Articolo 8.1 – Periodo di validità del contratto
Articolo 8.2 – Proposta di modifica a scadenza
Articolo 8.3 – Risoluzione del contratto
Articolo 8.4 – Quando un sinistro è considerato in garanzia

SEZIONE 9: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? Pg. 14

Articolo 9.1 – 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento
Articolo 9.2 – Disdetta
Articolo 9.3 – Recesso a seguito di sinistro

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Pg. 14

Articolo 10 – Foro competente
Articolo 11 – Tasse e imposte
Articolo 12 – Richiamo alle norme di legge
Articolo 13 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse**. Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

I testi nei riquadri con bordo viola sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Bed & Breakfast occasionale	È l'attività di B&B che viene svolta senza partita IVA: ha una cadenza saltuaria, non dispone di un sistema organizzato d'impresa e il proprietario deve essere in possesso di altri redditi. Per le caratteristiche specifiche si rinvia alle singole normative locali vigenti.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno erariale	Danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Droni leggeri	Aeromobili a pilotaggio remoto di peso inferiore a 500 grammi conducibili senza obbligo di autorizzazioni.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fase stragiudiziale/ Risoluzione amichevole delle controversie	E' l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Franchigia	Parte di spese liquidabili a termini di polizza, espressa in misura fissa, che resta a carico dell'assicurato.
Imbarcazioni da diporto	Sono le unità da diporto tra i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che ha come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, da cui derivano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Lesioni personali stradali	Reato previsto dall'art. 590-bis del Codice Penale, "Lesioni personali stradali gravi o gravissime".
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
Natanti da diporto	Sono tutte le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia in acque marittime che in acque interne, sia a motore che a vela, nonché tutte le barche a remi. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela. Rientrano infine in tale categoria gli acquascooter o moto d'acqua per i quali esiste peraltro una disciplina particolare. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Navi da diporto	Sono tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Nucleo familiare	È l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
Omicidio stradale	Reato previsto dall'art. 589-bis del Codice Penale.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Primo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Secondo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l'esaurimento del massimale dell'altro assicuratore.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Uffici e negozi al dettaglio	Immobili che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con i codici categoria catastale A10 e C1
Unità da diporto	Sono tutte le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
Veicolo elettrico	Si intende un veicolo che si muove con un motore elettrico, la cui batteria può essere ricaricata collegandosi con una presa alla rete elettrica, anche se dotati di un motore a combustione.

SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 – SCELTA TRA LE OPZIONI "AFFIDATI A DAS" E "SCEGLI DA SOLO"

Con la sottoscrizione della *polizza*, l'*assicurato* sceglie tra due diverse opzioni alternative di gestione del contratto. La scelta è indicata in *polizza*.

Scegliendo l'opzione "Affidati a *DAS*":

a) l'*assicurato*, affida la gestione dei *sinistri* garantiti dalla *polizza* a un legale del network *DAS* anche per l'azione in giudizio e non è tenuto ad anticipare alcun importo per *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali; diversamente, anticipa le spese e viene rimborsato da *DAS* secondo i limiti indicati all'art. 6.3;

b) le garanzie vengono integrate dagli articoli specificamente dedicati agli aderenti all'opzione "Affidati a *DAS*".

Scegliendo l'opzione "Scegli da solo", non operano gli articoli di *polizza* dedicati agli aderenti all'opzione "Affidati a *DAS*".

Opzioni "Affidati a DAS" e "Scegli da solo" - sintesi

Opzioni	Opzione "Affidati a DAS"	Opzione "Scegli da solo"
Gestione del sinistro nella fase giudiziale	**Segue le specifiche indicate all'art. 6.3 in caso di utilizzo di un legale che non fa parte del network DAS**	Segue quanto previsto dall'art. 6.2 per la gestione delle prestazioni
Estensioni di garanzia	Estensione automatica alle garanzie di tutela legale indicate all'art. 1.3 Estensione alle garanzie di perdite pecuniarie indicate all'art. 1.5	**Nessuna estensione di garanzia automatica**

ARTICOLO 1.2 – PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.2.1. *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, negli *eventi* che riguardano:

1. la vita privata extraprofessionale;
2. i rapporti di lavoro subordinato, **escluse le attività di medico e ostetrico/a**;
3. la proprietà e/o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate e proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica.

1.2.2. La garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale;

LIMITI DI COPERTURA

La garanzia opera con i limiti previsti dall'art. 2.1. lett. i) per i *delitti dolosi*.

Se l'*assicurato* è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, la garanzia opera esclusivamente:

a) se l'*assicurato* dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;

b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

La garanzia opera alle condizioni di seguito indicate:

1. se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, ***DAS* rimborsa all'*assicurato* il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dall'*assicurato***;
2. se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la *polizza* opera nei limiti del *massimale* indicato in *polizza* e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo**;
3. se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, *DAS* rimborsa all'*assicurato* le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento **i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dall'*assicurato* sono superiori**.

b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi;
c) difendersi da richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'*assicurato*;

LIMITI DI COPERTURA
Questa garanzia opera solo se il *sinistro* è coperto da una apposita *assicurazione* di responsabilità civile in regola con il pagamento dei *premi*, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale *assicurazione*, per *spese* di resistenza e *soccombenza*[1].
Se l'*assicurazione* di responsabilità civile, in regola con il pagamento del *premio*, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'*evento* non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in *primo rischio*.
Si precisa che la *polizza* di responsabilità civile non si considera inoperante se l'*evento* rientra nei casi di scoperto e di *franchigia* previsti dal contratto stesso.
L'*assicurato* è tenuto a dichiarare a *DAS* al momento della denuncia di *sinistro* l'esistenza e l'operatività della *polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di *DAS*.

d) sostenere *controversie di diritto civile* di natura contrattuale;
e) sostenere *controversie di diritto civile* di natura contrattuale relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'*assicurato*, inclusi eventuali vizi occulti che si sono manifestati successivamente all'acquisto.

LIMITI DI COPERTURA
La garanzia opera con un *massimale* di 8.000 euro per *sinistro*. L'*evento* è considerato in garanzia se avviene dopo 180 giorni dal giorno di decorrenza dell'*assicurazione* e se l'*assicurato* ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della *polizza*.

f) sostenere *controversie* di *diritto civile* relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;
g) sostenere *controversie* con il datore di lavoro;
h) sostenere *controversie* relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa*, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge. La garanzia include le *sanzioni amministrative* per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'*assicurato* riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile direttamente utilizzato.

LIMITI DI COPERTURA
La garanzia non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria.

j) sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso tributario che riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche, per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta. La garanzia include il pagamento delle spese per l'intervento di un difensore abilitato che rientra tra i soggetti indicati all'art. 12 del Codice del processo tributario[2].

LIMITI DI COPERTURA
La garanzia opera se il valore dell'imposta contestata è superiore a 1.000 euro.

Questa garanzia include ad esempio il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per spese di ristrutturazione edilizia portate in detrazione della dichiarazione dei redditi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

[1] Ai sensi dell'art. 1917 del codice civile
[2] D. Lgs. 546/1992

1.2.3. A partire **dal secondo *anno di validità* del contratto**, la garanzia si estende inoltre ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

a) Separazione consensuale tra i coniugi **effettuata esclusivamente con ricorso congiunto e tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a *DAS***;
b) Domanda di divorzio **effettuata esclusivamente tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a *DAS***.

LIMITI DI COPERTURA

Questa garanzia opera se:

1. **la separazione consensuale è avvenuta in vigenza del presente contratto;**
2. **il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da *DAS* come *sinistro*;**
3. **tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c'è stata continuità della copertura assicurativa con *DAS*;**

c) Assistenza legale nelle istanze di:
   1. Interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, o revoca di tali provvedimenti;
   2. Istituzione di un amministratore di sostegno a favore di un parente o di un congiunto, o revoca di tale provvedimento;
   3. Dichiarazione di assenza, morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto.

1.2.4. Per gli *eventi* e le garanzie sopra indicati, *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

1.2.5. Per i medesimi *eventi DAS* provvede inoltre, su richiesta dell'*assicurato*:

a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del *massimale* indicato in *polizza*, con restituzione a *DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo puoi evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola controversia diventi difficile da risolvere.

ARTICOLO 1.3 – ESTENSIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE PER L'OPZIONE "AFFIDATI A *DAS*"

Le garanzie di tutela legale vengono integrate dalle seguenti ulteriori garanzie:

a) assistenza legale nelle istanze di volontaria giurisdizione per la nomina o revoca dell'amministratore di condominio;
b) scioglimento consensuale dell'unione civile **effettuata tramite negoziazione assistita. La garanzia vale per le spese sostenute dal solo *contraente*; se invece è consentita l'assistenza tramite un unico legale, vale per le spese sostenute da entrambe le *parti* dell'unione civile**;
c) assistenza legale nella procedura di recupero degli assegni di mantenimento ai figli, in caso di mancato versamento di più di due mensilità, anche non consecutive, da parte del genitore obbligato.

LIMITI DI COPERTURA

La garanzia opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo ed è escluso il recupero delle spese straordinarie o comunque delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento.

ARTICOLO 1.4 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1.4.1. INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI *CONTROVERSIA* DI LAVORO

Se l'*assicurato*, a seguito di una controversia di lavoro subordinato, ha richiesto l'intervento di *DAS* per la garanzia di tutela legale e viene successivamente licenziato, *DAS* corrisponde:

a) all'*assicurato* assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato: un'indennità pari allo stipendio netto precedentemente goduto, **fino a un massimo di tre mensilità, con il limite massimo di 5.000 euro**;
b) all'*assicurato* assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
   1. il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento al servizio Linkedin Premium Career, offerto da Linkedin Ireland Unlimited Company, **con il limite massimo di 300 euro**;
   2. il rimborso delle spese sostenute per usufruire dei servizi "CV Clinique" offerti da Trovolavoro Srl e disponibili sul sito https://lavoro.corriere.it, **con il limite massimo di 200 euro**.

LIMITI DI COPERTURA
Le garanzie di questo articolo operano con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo.

1.4.2. RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE
Se l'abitazione di residenza dell'*assicurato* viene occupata abusivamente da terzi che non hanno avuto, nemmeno in passato, il titolo per condurlo o per accedervi, a seguito della richiesta di intervento di *DAS* per la garanzia di tutela legale, *DAS* corrisponde un rimborso **fino a un massimo di 1.000 euro** per:
a) spese sostenute dall'*assicurato* per soggiornare in una struttura alberghiera in attesa di tornare in possesso dell'immobile;
b) spese per la riparazione e/o sostituzione delle porte di accesso all'immobile occupato.

LIMITI DI COPERTURA
Le garanzie di questo articolo operano con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo.

ARTICOLO 1.5 – ESTENSIONE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE PER L'OPZIONE "AFFIDATI A *DAS*" - "INDENNIZZO PER RINUNCIA ALL'AZIONE LEGALE"
DAS offre all'*assicurato* un indennizzo se:
a) ha richiesto l'intervento di un legale del network *DAS* per la gestione di una *controversia* prevista in garanzia;
b) il valore della *controversia* è **inferiore a 1.500 euro**;
c) il legale del network *DAS* a cui è affidata la gestione della fase di *risoluzione amichevole della controversia*, sulla base dei documenti e delle informazioni raccolte, valuta che le pretese dell'*assicurato* presentano possibilità di successo ma che la prosecuzione della *controversia* può produrre spese legali (quantificate sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147/2022), *spese peritali* e oneri fiscali superiori al valore della *controversia* o che la prosecuzione non è opportuna nell'interesse dell'*assicurato* in considerazione dell'imprevedibilità dell'esito del giudizio e della probabile durata del processo;
d) l'*assicurato* si dichiara pienamente soddisfatto in ogni suo diritto, pretesa e spesa inerente il *sinistro* denunciato nei confronti di *DAS* e *rinuncia all'azione legale*.

LIMITI DI COPERTURA
Se sono soddisfatte tutte le condizioni indicate, l'indennizzo all'*assicurato* per la rinuncia all'azione legale è prestato:
1. **per un importo pari al 75% del valore economico della *controversia*;**
2. **con il limite di un (1) caso per anno assicurativo.**

ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide solo se espressamente indicate in *polizza* e se per esse è stato corrisposto il relativo *premio*)

ARTICOLO 1.6 – ESTENSIONE DI GARANZIA "COLPA GRAVE"
1.6.1. *DAS* tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali.
La garanzia opera per difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti.
1.6.2. La garanzia opera esclusivamente:
a) se l'*assicurato* dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.
1.6.3. La garanzia opera alle condizioni di seguito indicate:
a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, ***DAS* rimborsa all'*assicurato* il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal *contraente/assicurato***;
b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la *polizza* opera nei limiti del *massimale* indicato in *polizza* e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo**;
c) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL, ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, *DAS* rimborsa all'*assicurato* le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i **valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal DM n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dall'*assicurato* sono superiori**.

1.6.4. Se i rischi oggetto di questa *assicurazione* risultano garantiti in tutto o in parte anche da una *polizza* di RC patrimoniale dell'*assicurato*, la presente *polizza* opera **secondo le modalità previste all'art. 6.7.4 (ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO)**. *DAS* garantisce in ogni caso le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'*assicuratore* di Responsabilità Civile patrimoniale **con il limite massimo di 3.000,00**.
1.6.5. In relazione a tali *eventi*, *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto**. Sono comprese le spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre; per le spese sostenute in questa fase è previsto un **limite di 3.000,00 euro se non si instaura un procedimento a carico dell'*assicurato***.
1.6.6. Per i medesimi *eventi DAS*, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
1.6.7. La garanzia opera anche per i *sinistri* che derivano da fatti posti in essere nel periodo indicato all'art. 8.3 (QUANDO UN *SINISTRO* È CONSIDERATO IN GARANZIA).

LIMITI DI COPERTURA
La garanzia non opera:
- **per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'*assicurato*;**
- **per procedimenti amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato.**

ARTICOLO 1.7 – ESTENSIONE DI GARANZIA "IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI" – GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.7.1. Le garanzie operanti per gli immobili direttamente utilizzati dall'*assicurato* indicate all'art. 1.2 sono estese anche alle seguenti tipologie di immobili:
a) immobili ad uso abitativo, compresi quelli adibiti a locazione turistica esercitata occasionalmente e senza apertura di partita iva, *uffici e negozi al dettaglio*, locati a terzi con regolare contratto di locazione;
b) immobili concessi in comodato d'uso gratuito a terzi;
c) immobili adibiti a *Bed & Breakfast occasionale*.

Le garanzie operano per gli immobili espressamente indicati in *polizza*.
1.7.2. Con riguardo a tali immobili le garanzie sono estese inoltre:
a) alle *controversie* per danni subiti all'immobile e/o al suo contenuto per *fatto illecito* del conduttore, del comodatario o del cliente;
b) all'assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l'intervento di un giudice (fase di *risoluzione amichevole delle controversie*);
c) all'assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti del conduttore o del comodatario, compresa l'eventuale contestuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti;
d) all'assistenza legale per *controversie* contrattuali con i clienti del *Bed & Breakfast occasionale*, per presunti inadempimenti dell'*assicurato* o di controparte.

LIMITI DI COPERTURA
La garanzia indicata al punto d) opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo.

ARTICOLO 1.8 – ESTENSIONE DI GARANZIA "IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI" – GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE "PERDITA INQUILINO A SEGUITO DI SFRATTO"

Se l'*assicurato* usufruisce della prestazione indicata all'articolo 1.7.2 lettera c) "sfratto per morosità" su un'abitazione locata a terzi, *DAS* offre il rimborso delle seguenti spese finalizzate alla ricerca di un nuovo inquilino:
a) pubblicazione di un annuncio a pagamento su quotidiani, riviste specializzate e /o portali web;
b) servizio di intermediazione svolto da un soggetto abilitato a norma di legge, anche tramite portali web.

LIMITI DI COPERTURA
- La prestazione opera per un **rimborso massimo di 300 euro.**
- Le garanzie operano **con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate.**

ARTICOLO 1.9 – ESTENSIONE DI GARANZIA "MOBILITÀ" – GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.9.1. *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, negli *eventi* che riguardano la proprietà, guida e circolazione stradale:
a) di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente;
b) di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

Sono inclusi inoltre in garanzia gli *eventi* che riguardano:
a) la proprietà e navigazione di *natanti* o *imbarcazioni da diporto*;
b) la tutela dell'*assicurato* in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi mezzo di trasporto.

1.9.2. Riguardo alla proprietà, guida e circolazione di un *veicolo elettrico*, la garanzia è estesa:
a) a *controversie* e procedimenti penali che riguardano l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà o all'interno del condominio in cui si trova l'abitazione di proprietà;
b) a *controversie* con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
c) a *controversie* con fornitori del servizio di ricarica della batteria del *veicolo elettrico*, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico, e con fornitori del servizio di noleggio delle batterie.

1.9.3. Per i medesimi *eventi DAS* provvede inoltre, su richiesta dell'*assicurato*:
a) a erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una *controversie* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del *massimale* indicato in *polizza*, con restituzione a *DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione.

1.9.4. *DAS* interviene fino all'importo del ***massimale* di 100.000 euro per *sinistro***, in deroga al *massimale* previsto dalla *polizza* e secondo le condizioni indicate in questo contratto.

1.9.5. Se un *assicurato* deve difendersi in un procedimento penale per *omicidio* stradale o *lesioni personali stradali*, *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* di 300.000 euro per *sinistro***, in deroga al *massimale* indicato in *polizza*; sostiene inoltre le spese per le attività di *Litigation PR* necessarie a tutelare la reputazione dell'*assicurato* sui media, fino **a un massimo di 8.000 euro per *sinistro*, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da *DAS***. Le attività coperte riguardano:
a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'*assicurato*;
b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in *Litigation PR* e gestione e difesa della crisi di reputazione;
c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'*assicurato* e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Può capitare che al procedimento giudiziario si affianchi un processo mediatico. Quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e quindi condannare "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a tua disposizione un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

Riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie di tutela legale mobilità

Garanzia	Massimale per sinistro
Tutela legale in caso di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali	300.000 €
Spese per la tutela della reputazione dell'assicurato sui media (Litigation PR)	8.000 €
Tutte le altre garanzie di tutela legale della mobilità	100.000 €

ARTICOLO 1.10 - ESTENSIONE DI GARANZIA "MOBILITÀ" - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1.10.1. *DAS* assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'*assicurato*:
1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l'*assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada **commesse successivamente alla decorrenza dell'*assicurazione***, *DAS* rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, **fino a un massimo di 2.000 euro**.
2. Traino. *DAS* rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a **seguito di incidente stradale**, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, **fino a un massimo di 200 euro. Se l'*evento* è coperto da un'*assicurazione* di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato dall'altra compagnia di *assicurazione***.
3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. *DAS* rimborsa all'*assicurato* una diaria giornaliera di 25 euro, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'autorità italiana, **esclusivamente se il provvedimento di sospensione della**

patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall'*assicurato* e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni.

4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto **in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della *polizza*,** *DAS* rimborsa le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto dall'*assicurato* l'intervento di *DAS* per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo**.
5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. *DAS* corrisponderà un importo fisso di 100 euro complessivi se l'*assicurato* deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. *DAS* rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, **fino a un massimo di 400 euro**.

Riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie di perdite pecuniarie mobilità

Garanzia	Massimale per sinistro
Recupero punti e riesame patente di guida	2.000 €
Traino a seguito di incidente stradale	200 €
Diaria per sospensione illegittima della patente di guida	25 €/ giorno max 180 giorni
Diaria da fermo per sequestro penale del veicolo	15 €/ giorno max 30 giorni
Indennità duplicazione documenti / targa	100 €
Spese di re-immatricolazione veicolo	400 €

ARTICOLO 1.11 - CHI È ASSICURATO

1.11.1. Le garanzie operano in base alla scelta che il *contraente* ha fatto al momento della sottoscrizione del contratto e indicata in *polizza*. Se è stata scelta l'opzione *"nucleo familiare"* le garanzie assicurano il *contraente* e il suo *nucleo familiare*. Vengono inoltre assicurati, anche se non risiedono con il *contraente*:
a) il coniuge non legalmente separato dal *contraente*, **solo se residente in Italia**;
b) i figli del *contraente* di età inferiore a 25 anni, **solo se residenti in Italia**.
Se è stata scelta l'opzione "single", le garanzie operano **unicamente a favore del *contraente***.
1.11.2. Le garanzie che riguardano la mobilità coprono l'*assicurato* anche alla guida di mezzi di proprietà altrui. Per le garanzie di tutela legale mobilità sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei mezzi di proprietà dell'*assicurato*;
b) i proprietari e i trasportati dei mezzi condotti dall'*assicurato*.

ARTICOLO 1.12 – ESTENSIONE AI PARENTI NON APPARTENENTI AL *NUCLEO FAMILIARE*/OVER 80

Al momento della sottoscrizione del contratto il *contraente* può scegliere di estendere le garanzie previste alla Sezione 1 relative alla vita privata extraprofessionale, **con esclusione degli atti di volontaria giurisdizione, e limitatamente alla proprietà e conduzione della sola abitazione di residenza, a parenti di età pari o superiore a 80 anni**, non appartenenti al proprio *nucleo familiare*. **Tale estensione opera con il pagamento di un *premio* aggiuntivo per ciascun nominativo indicato in *polizza***.

SEZIONE 2 – CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

La garanzia è esclusa:
a) per *controversie* relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;
b) per diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
c) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
d) per *controversie* e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e aerei in genere, salvo quanto previsto dall'estensione facoltativa "Mobilità";
e) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
f) per *controversie* di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l'*assicurato* svolge attività di medico e ostetrico/a;
g) per *controversie* di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
h) per attività di natura politica e sindacale;
i) per *eventi* derivanti da fatto *doloso* dell'*assicurato*; in caso di procedimento penale per *delitto doloso*, la garanzia

opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione del reato da *doloso* a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato;

j) per *controversie* nei confronti di *DAS*.

ARTICOLO 2.2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE GARANZIE

"INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI *CONTROVERSIA* DI LAVORO"
La garanzia è esclusa se l'*assicurato*:

a) non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento;
b) percepisce un'indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso *DAS* richiede il rimborso dell'indennità corrisposta; l'*assicurato* è tenuto a provvedere al rimborso entro 60 giorni.

"RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE"
La garanzia è esclusa se viene occupata illegalmente un'abitazione diversa da quella di residenza del *contraente*.

"COLPA GRAVE"
La garanzia è esclusa se l'*assicurato* non dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.

"IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI"
La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.

"PERDITA INQUILINO A SEGUITO DI SFRATTO"
La garanzia non opera per:

a) spese sostenute a seguito di un'azione di sfratto per la quale l'*assicurato* non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l'azione di sfratto non è coperta da questo contratto;
b) spese sostenute a seguito di azione di sfratto di immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto.

GARANZIA "MOBILITÀ" E "PERDITE PECUNIARIE MOBILITÀ"
La garanzia è esclusa:

a) per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* causati dall'*assicurato* a terzi;
b) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di *navi da diporto*, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi *unità da diporto* o la proprietà o guida di aerei;
c) se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o di derubricazione del reato da *doloso* a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato;
d) se l'*assicurato*, conducente del mezzo, guida o naviga con patente non valida o irregolare. Se l'*assicurato* guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*;
e) se l'*assicurato* guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
f) se l'*assicurato* utilizza l'*unità da diporto* per attività lavorativa, professionale o d'impresa;
g) per gare o competizioni sportive e in generale per le *controversie* in materia di giustizia sportiva.

SEZIONE 3 – CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 – LIMITI DI COPERTURA COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

3.1.1. La garanzia non vale se il valore economico oggetto della *controversia* o del procedimento o se il valore della *sanzione amministrativa* applicata è:

- **inferiore a 500 euro, se è stata scelta l'opzione "Scegli da solo";**
- **inferiore a 200 euro, se è stata sottoscritta l'opzione "Affidati a *DAS*";**

salva la prestazione di consulenza legale telefonica.

Se ad esempio hai una controversia su un acquisto del valore di 180 euro, la garanzia non opera perché è al di sotto del valore minimo previsto. DAS ti può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarti a risolvere il tuo problema.

3.1.2. Inoltre *DAS* non si fa carico delle seguenti spese:

a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 6.1 (COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*) e 6.2 (MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI);
b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; per quanto previsto all'art. 6.2.5 vengono presi a riferimento i valori medi e per quanto previsto all'art. 6.3.1 lett. b) vengono presi a riferimento i valori minimi;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute al professionista che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà[3];
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da *DAS*, l'*assicurato* dovrà restituirle a *DAS* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le *spese* diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con *DAS*;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

3.1.3. Sono inoltre previste le seguenti limitazioni:

1. **_DAS_ si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio;**
2. **Se l'*assicurato* sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, *DAS*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;**
3. **_DAS_ sostiene le spese per la redazione e presentazione di denuncia-querela solo se viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'*assicurato* si costituisce parte civile. Se il *contraente* ha scelto l'opzione "Scegli da solo", *DAS* rimborsa fino a un massimo di 500 euro; se il *contraente* ha scelto invece l'opzione "Affidati a *DAS*", tale limite massimo di spesa non sussiste.**

3.1.4. In caso di controversia tra *contraente* e un altro *assicurato*, la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

ARTICOLO 3.2. – RIEPILOGO DEI LIMITI DI COPERTURA SPECIFICI PER SINGOLE GARANZIE

Garanzia	Limiti specifici
Difesa penale per dipendenti della Pubblica Amministrazione	• la garanzia opera solo a seguito di sentenza o provvedimento definitivo • non vengono corrisposti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio • obbligo richiesta di patrocinio legale all'Ente di appartenenza: - se Ente è tenuto e paga, DAS corrisponde l'eventuale differenza - se Ente è tenuto ma resta silente o rifiuta di pagare, DAS paga entro i minimi dei parametri forensi - se Ente non è tenuto a pagare, DAS interviene in 1° rischio • se il rischio è garantito anche da un'altra polizza TL, DAS interviene in 2° rischio. Se anche tale assicurazione opera in 2° rischio, DAS interviene in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze
Danno extracontrattuale causato a terzi	• la garanzia opera solo se il sinistro è coperto da un'assicurazione di RC in regola con il pagamento dei premi, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza • se l'assicurazione di RC, in regola con il pagamento del premio, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di TL opera in primo rischio. La polizza di RC non si considera inoperante se l'evento rientra nei casi di scoperto e di franchigia previsti dal contratto stesso • l'assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di RC e ad esibirne copia

[3] Art. 1292 codice civile

Controversie per l'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato	• massimale 8.000 euro per sinistro • carenza 180 giorni
Opposizione sanzioni amministrative	• esclusa violazione normativa fiscale e tributaria
Contenziosi tributari per redditi da lavoro e redditi fondiari	•valore minimo imposta contestata 1.000 euro
Domanda di divorzio	• separazione consensuale avvenuta in vigenza di contratto • ricorso per la separazione consensuale gestito da DAS come sinistro • continuità di copertura assicurativa con DAS tra data di omologazione della separazione consensuale e data della domanda di divorzio
Recupero assegni mantenimento - opzione "Affidati a DAS"	• 1 caso per anno assicurativo • escluso recupero delle spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo tra le parti
Indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro	• 1 prestazione per anno assicurativo
Rimborso spese per occupazione abusiva di immobile	• 1 prestazione per anno assicurativo
Indennizzo per rinuncia all'azione legale - opzione "Affidati a DAS"	• indennizzo fino al 75% del valore economico della controversia • 1 caso per anno assicurativo • se l'assicurato non accetta la proposta, DAS garantisce fino al primo grado di giudizio ed escluse spese di soccombenza
Colpa grave	• la garanzia opera solo a seguito di sentenza o provvedimento definitivo • no anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio • obbligo richiesta di patrocinio legale all'Ente di appartenenza: - se Ente è tenuto e paga, DAS corrisponde l'eventuale differenza - se Ente è tenuto ma resta silente o rifiuta di pagare, DAS paga entro i minimi dei parametri forensi - se Ente non è tenuto a pagare, DAS interviene in 1° rischio - se il rischio è garantito anche da un'altra polizza RCP/TL, DAS interviene in 2° rischio. Se anche tali assicurazioni operano in 2° rischio, DAS interviene in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze La garanzia non opera per: • per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'assicurato • per procedimenti amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato
Controversie contrattuali con i clienti di un B&B occasionale	• 1 caso per anno assicurativo
Perdita inquilino a seguito di sfratto	• rimborso massimo di 300 euro • 1 prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate

SEZIONE 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di *danni extracontrattuali*, di procedimento penale e per la garanzia "traino" compresa nell'estensione facoltativa "Mobilità";
b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie di diritto civile* di natura contrattuale, relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali e di lavoro (lett. d, e, f);
c) di tutto il mondo per le garanzie di tutela legale dell'estensione facoltativa "Mobilità";
d) di Italia per le garanzie dell'estensione facoltativa "colpa grave";
e) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per tutte le altre garanzie di tutela legale e di perdite pecuniarie.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 4.2 – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La presente *polizza* esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o di persone o entità residenti o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) *assicuratore* e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Ad esempio, *DAS* non potrà concedere all'assicurato l'anticipo della cauzione a seguito di arresto in Paesi sotto sanzioni totali o embargo, come Iran, Siria, Corea del Nord, Bielorussia, Federazione Russa, Afghanistan, Myanmar, Venezuela. La lista aggiornata dei Paesi sanzionati è disponibile sul sito www.sanctionsmap.eu.

GARANZIE DI ASSISTENZA

(garanzie sempre operanti)

PREMESSA

Per la gestione dei *sinistri* relativi alle *garanzie* di assistenza *DAS* si avvale di:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)
- 800 069106 (recapito valido per la denuncia di *sinistri* dall'Italia)
- 02 58245321 (recapito valido per la denuncia di *sinistri* dall'Italia e dall'estero)
con la quale l'*assicurato* ha facoltà di corrispondere per tutto quanto attiene la gestione dei *sinistri* del ramo assistenza.
Per quanto riguarda la denuncia del *sinistro* e la gestione delle *garanzie* di assistenza, fare riferimento all'**articolo 5.5**.

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTA SEZIONE

Alert	Segnalazione, tramite sms o e-mail, inviata dalla piattaforma Digitale Sicuro.com che ti informa di un livello di rischio per i tuoi dati personali e di immagine
Apparecchio digitale	Apparecchi di rete fissa o mobile quali notebook, PC desktop, router, tablet, smartphone, tuo o di un tuo nucleo familiare
DAS.digitalesicuro.com	La piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web
Europ Assistance - La Compagnia	La Compagnia di Assicurazioni Europ Assistance con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A
Familiare anziano	La madre, il padre, il nuovo marito della madre, la nuova moglie del padre, lo zio, la zia, il coniuge, il convivente more uxorio, il partner dell'unione civile dell'Assicurato di età superiore a 65 anni
Furto	Chiunque si impossessa delle tue cose sottraendotele, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri
Garanzia	La copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione
Indennizzo	La somma che Europ Assistance, verificata l'operatività della garanzia, paga in caso di sinistro
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provochino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea
Invalidità permanente	È la perdita che hai per sempre, di svolgere un qualsiasi lavoro, qualunque sia la tua professione. Può essere totale oppure può colpirti solo in parte. Deve essere causata da infortunio

Istituto di Cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Non sono considerati Istituti di cura: gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche**
Ivass	Istituto di Vigilanza per le assicurazioni
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio
Massimale/Somma Assicurata	La somma massima pagata da Europ Assistance in caso di sinistro
Non autosufficienza	È la necessità di assistenza da parte di un'altra persona nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, quali: farsi il bagno o la doccia; vestirsi e svestirsi; igiene del corpo; mobilità; continenza; bere e mangiare
Nucleo familiare	Fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore, parenti o affini che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia
Residenza	Il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance. - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione

ARTICOLO 5.1 – CHE COSA È ASSICURATO?

5.1.1. *GARANZIA* ASSISTENZA DIGITAL

DAS.digitalesicuro.com è il portale che protegge i dati personali dell'*assicurato*, sempre e ovunque. L'*assicurato* riceve una mail per poter accedere ai servizi del portale e navigare in internet, utilizzando il proprio smartphone / tablet / pc, con la massima tranquillità. Utilizzando ea.digitalesicuro.com l'*assicurato* può usufruire dei seguenti servizi:

- Monitoraggio d'identità: ricerca i dati dell'*assicurato* in internet e sul dark web e valuta il *rischio* avvisandolo subito sulle informazioni rilevate;
- Protezione dati online: due software che proteggono i dati personali dell'*assicurato* mentre utilizza il PC, per proteggerlo da malware (software dannosi), da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e da attacchi di phishing (truffa online);
- Protezione mobile: impedisce che app e strumenti pericolosi scattino fotografie dello schermo dello smartphone/ tablet dell'*assicurato* o che rilevino quello che scrive con la tastiera;
- Assistenza contro il *furto* d'identità: un Team di operatori specializzati a disposizione 24 h, 7 giorni su 7 per aiutare l'*assicurato* a scoprire Digitale Sicuro e per ricevere consigli utili su questioni relative a frodi e *furti* d'identità.

L'utilizzo del portale *DAS.digitalesicuro.com* è strumentale all'erogazione della prestazione "SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE PER *APPARECCHIO DIGITALE* AD USO PROPRIO/PRIVATO IN ITALIA"

1. **SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE PER *APPARECCHIO DIGITALE* AD USO PROPRIO/PRIVATO IN ITALIA**
   Se l'*assicurato* riceve un *Alert* inviato dalla piattaforma *DAS.digitalesicuro.com* può essere stato colpito da un virus informatico/malware. In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con un tecnico specializzato che interviene per ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i suoi *apparecchi digitali*. *Europ Assistance* tiene a carico i relativi costi.
   È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: **da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18**.

2. **SUPPORTO *APPARECCHI DIGITALI* IN ITALIA**
   L'*assicurato* può richiedere l'assistenza digitale se si accorge che un suo *apparecchio digitale* non funziona.
   In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con un tecnico informatico specializzato.
   Il tecnico opera nel seguente modo:
   1) effettua una consulenza telefonica per risolvere il problema;
   2) se la consulenza non ha risolto il problema interviene da remoto collegandosi all'apparato digitale.
   3) se non può esserci il collegamento da remoto, il tecnico va al domicilio dell'*assicurato* per effettuare la riparazione.
   Europ Assistance tiene a carico i costi per l'intervento e l'invio del tecnico.

3. ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA

L'*assicurato* può aver bisogno di un aiuto psicologico se ha subito un danno alla propria reputazione a causa di un uso improprio dei propri dati personali e/o della propria immagine o per un atto di Cyber stalking.
In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui ha la *residenza*.
Europ Assistance tiene a suo carico i costi **per un massimo di 4 sedute per ogni anno di assicurazione**.
È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: **da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.**

4. ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA (Cyberbullismo)

L'*assicurato* può aver bisogno di un aiuto psicologico se un minore appartenente al suo *nucleo familiare* ha subito un atto di cyberbullismo.
In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui ha la *residenza*.
Europ Assistance tiene a suo carico i costi **per un massimo di 4 sedute per ogni anno di assicurazione**.
È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: **da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.**

5. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

La *Struttura Organizzativa* anticipa per l'*assicurato* le **fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il *sinistro* è avvenuto in Italia ed Euro 1.000,00 se il *sinistro* è avvenuto all'estero**. L'*assicurato* può avere un anticipo per le spese di prima necessità se ha subito un *furto*, una rapina o uno scippo e ha spese impreviste che non può pagare.
La *Struttura Organizzativa* garantisce l'anticipo spese di prima necessità se:
a) il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui l'*assicurato* si trova;
b) l'*assicurato* dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.
Attenzione!
Entro un mese dalla data dell'anticipo, l'*assicurato* deve rimborsare la somma anticipata. Se non lo fa, oltre alla somma già anticipata da *Europ Assistance* deve pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente.

6. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se l'*assicurato* ha subito un *furto*, una rapina o uno scippo all'estero e ha difficoltà a comunicare con le autorità locali per poter fare la denuncia di quanto successo, perché non conosce la lingua del posto, può richiedere un interprete a *Europ Assistance*.
La *Struttura Organizzativa* manda sul posto un interprete **per un massimo di 8 ore lavorative.**

5.1.2. *GARANZIA* DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH

1. CONSULENZA MEDICA

Se l'*assicurato* ha una *malattia* e/o un *infortunio* può chiedere un parere medico telefonico. I medici usano le informazioni che l'*assicurato* ha dato per valutare il suo stato di salute.
Questo parere non è una diagnosi, non può sostituirsi all'esame obbiettivo del medico curante, e non può essere utilizzato per richiedere ai medici prescrizioni di farmaci ed esami diagnostici. Per le situazioni di emergenza l'*assicurato* deve sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui si trova.
È possibile telefonare per avere questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

3. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

L'*assicurato* può richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.
Se l'*assicurato* è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che ha bisogno di una vista medica o di un'autoambulanza per una *malattia* e/o un *infortunio*, la *Struttura Organizzativa* manda un medico convenzionato al suo domicilio.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* manda un'autoambulanza che lo trasporta verso il centro medico più vicino e specializzato.
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso è necessario chiamare il 112.

3. CARE MANAGER

Se l'*assicurato*, per una *malattia* e/o un *infortunio* che lo rende *non autosufficiente* e che non gli permette di prendersi cura del suo *familiare anziano non autosufficiente* e ha bisogno di una consulenza socioassistenziale, può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che attiva il Care Manager. Il Care Manager, dopo un approfondito colloquio telefonico con l'*assicurato* e, in caso di impossibilità, con i suoi familiari, valuta le diverse esigenze di cura. Al termine delle sue valutazioni, il Care Manager, restituisce per iscritto e mediante colloquio telefonico:
a) un piano di cura personalizzato sulla base della situazione riscontrata con l'indicazione delle figure professionali necessarie e la programmazione oraria/giornaliera degli interventi;

b) indicazione di eventuali modifiche alla logistica dell'abitazione con evidenza delle eventuali barriere architettoniche o pericoli da rimuovere;
c) indicazione dei parametri da monitorare;
d) indicazioni su dove reperire gli ausili e i presidi necessari;
e) indicazioni su come ottenere i servizi sanitari /sociali presso le strutture presenti sul territorio con indicazioni degli uffici ai quali rivolgersi;
f) indicazione su come ottenere le risorse messe a disposizione dal SSN.

Se lo ritiene necessario, il Care Manager, organizza un sopraluogo presso l'abitazione dell'*assicurato* e può richiedere eventuale documentazione medica a supporto della sua valutazione.

4. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

Ospedalizzazione Domiciliare

La *Struttura Organizzativa*, su valutazione del Care Manager, organizza e gestisce il *ricovero* del *familiare anziano* dell'*assicurato* in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico **per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili per *sinistro* e per anno assicurativo**.

La modalità per l'accesso ed erogazione della prestazione, accertata la necessità della stessa, sono definite dal Care Manager che provvede, insieme al servizio medico della *Struttura Organizzativa*, ad attivare quanto necessario.

Servizi Sanitari

Se il *familiare anziano* ha bisogno di eseguire presso la sua abitazione prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la *Struttura Organizzativa* in accordo con il Care Manager, accertata la necessità della prestazione, provvede ad organizzarla **per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili per *sinistro* e per anno assicurativo.**

Servizi Non Sanitari

Se il *familiare anziano* non può lasciare la sua abitazione, la *Struttura Organizzativa*, provvede ad inviare presso la sua abitazione personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare.

La *Struttura Organizzativa* in accordo con il Care Manager, accertata la necessità della prestazione, provvede ad organizzarla **per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili per *sinistro* e per anno assicurativo**.

Servizi Socio-Assistenziali

La *Struttura Organizzativa* sulla base delle necessità di assistenza del *familiare anziano* individua il personale più idoneo, operatore socio-sanitario e/o socioassistenziale (badante). La *Struttura Organizzativa,* accertata la necessità della prestazione, provvede ad inviare un operatore sociosanitario e/o segnalare la società in grado di inviare il personale socioassistenziale (badante), secondo le disponibilità.

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi **per un massimo di 7 giorni consecutivi e non frazionabili per *sinistro* e per anno assicurativo**.

ARTICOLO 5.2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

5.2.1. ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE *GARANZIE*

Per tutte le *garanzie* sono esclusi i *sinistri* provocati da:

a) *dolo* o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole *garanzie*;
b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.

5.2.2. ESCLUSIONI CHE RIGUARDANO LA *GARANZIA* ASSISTENZA DIGITAL

Sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Inoltre, *Europ Assistance* non fornisce assistenza per tutti i *sinistri* provocati o dipendenti da:

a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l'assistenza digitale è erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
c) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
d) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
e) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali può essere fornita solo consulenza telefonica;
f) malfunzionamento della rete;
g) sistemi e dispositivi di proprietà di un'azienda o di una persona che non appartiene al *nucleo familiare*;
h) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;

i) **malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;**
j) **danni accidentali degli *apparecchi digitali*.**

5.2.3. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA *GARANZIA* "ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'"

Sono esclusi dalla prestazione:
a) **i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*assicurato*;**
b) **se l'*assicurato* non è in grado di fornire in Italia a *Europ Assistance* adeguate *garanzie* di restituzione.**

5.2.4. ESCLUSIONI CHE RIGUARDANO LA *GARANZIA* ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH

Sono esclusi i *sinistri* provocati da:
a) ***infortuni, malattie*, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati prima dell'acquisto della *polizza* e loro complicanze;**
b) **stati patologici correlati alla infezione da HIV;**
c) ***malattie* mentali e disturbi psichici in genere;**
d) ***infortuni e malattie* dovuti all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;**
e) ***malattie* dovute all'abuso di alcolici;**
f) ***infortuni* causati da un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,50 grammi/litro;**
g) **aborto volontario non terapeutico;**
h) **una gravidanza iniziata prima dell'acquisto della *polizza*;**
i) ***infortuni* derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;**
j) ***infortuni* derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;**
k) **cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad *infortunio*;**
l) **applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da *infortunio o malattia*);**
m) **soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per *malattie* nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come *Istituti di Cura*).**

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole prestazioni.

ARTICOLO 5.3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

5.3.1. LIMITI DI COPERTURA CHE RIGUARDANO LA *GARANZIA* ASSISTENZA DIGITAL

È possibile richiedere ciascuna delle prestazioni elencate fino a 3 (tre) volte durante il periodo di durata della *polizza*.
È possibile richiedere le prestazioni di Assistenza psicologica fino a 1 (una) volta durante il periodo di durata della *polizza*.

5.3.2. LIMITI DI COPERTURA CHE RIGUARDANO LA *GARANZIA* ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH

Non è possibile essere assicurati se si sono compiuti gli 80 anni di età.
Se l'*assicurato* compie 80 anni in corso di *polizza*, le *garanzie* sono valide fino alla scadenza della *polizza* stessa.

5.3.3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE

***Europ Assistance* non risarcisce i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**
Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche eventualmente riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.

ARTICOLO 5.4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

Le *garanzie* "Assistenza digital" sono valide in tutto il Mondo.
Le *garanzie* "Assistenza alla famiglia Health" sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

ARTICOLO 5.5 - GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

5.5.1. GESTIONE DELLE PRESTAZIONI "ASSISTENZA DIGITAL"

In caso di *sinistro*, occorre telefonare subito alla *Struttura Organizzativa* ai numeri:
- **800 069106 valido per telefonate dall'Italia**
- **02 58245321 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero**

Se non è possibile telefonare subito alla *Struttura Organizzativa* perché impossibilitati, **occorre chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**
Se l'*assicurato* non telefona alla *Struttura Organizzativa*, *Europ Assistance* può decidere di non fornire le prestazioni di assistenza[4].

Nello specifico per la prestazione "Supporto *apparecchi digitali*", l'*assicurato* **deve essere disponibile a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare prima dell'intervento che il problema del guasto o malfunzionamento non è dovuto:**
a) ad *Apparecchio Digitale* rotto a causa di danno accidentale,
b) a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi),
c) a mancanza di connessione internet,
d) ad interruzione di fornitura elettrica,
e) ad interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico,
f) a problemi che devono essere risolti con il gestore.

Se il tecnico specializzato intervenuto a casa dell'*assicurato* rileva in modo chiaro che il problema del guasto o malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ segnalazione da parte sua, il costo dell'invio del tecnico a casa gli viene interamente addebitato.

L'articolo 1915 del codice civile spiega cosa succede all'assicurato se non denuncia il sinistro al proprio assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.
L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'assicurato ha subito.
Se l'assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.
Se l'assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

5.5.2. GESTIONE DELLE PRESTAZIONI "ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH"

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* deve telefonare subito alla *Struttura Organizzativa* ai numeri **800 069106 e 02 58245321**
Se non può contattare subito la *Struttura Organizzativa* perché impossibilitato, **deve farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**
Se l'*assicurato* non rispetta gli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro*, *Europ Assistance* può decidere di non fornire le prestazioni di assistenza[4].

SEZIONE 6 – CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 6.1 – COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

6.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile.
La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*:
a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**;
b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
6.1.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

É necessario inviare a DAS la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Ad esempio: se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a tuo carico.

[4] si applica l'art. 1915 del Codice Civile

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*assicurato* deve inviare a *DAS* copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

6.1.3. **In caso di procedimento penale, l'*assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

6.1.4. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*assicurato* **deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati**.

6.1.5. **Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale *Litigation PR*, l'*assicurato* deve seguire le istruzioni fornite da *DAS* e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione**.

ARTICOLO 6.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

6.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a *DAS***, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del *sinistro, DAS* svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'*assicurato* deve rilasciare apposita procura per la gestione della *controversia*, ove richiesto**;
b) per risolvere la *controversia, DAS* valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'*assicurato* può scegliere già da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con *DAS* o se *DAS* non dispone di un avvocato del network da proporre per la gestione del caso**.

Tra i servizi offerti dalla polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se non intendi avvalerti di questa prestazione e decidi di rivolgerti a un tuo legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia tu sia la controparte siete entrambi assicurati con DAS.

6.2.2. ***DAS* autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio valutando se le pretese dell'*assicurato* presentano possibilità di successo. L'*assicurato* comunica a *DAS* le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a *DAS* di valutare le possibilità di successo**. La valutazione non è necessaria per resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi.

6.2.3. Quando *DAS* ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'*assicurato* che non condivide il parere di *DAS* può procedere comunque per proprio conto, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 6.5 (*ARBITRATO* PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI). In tal caso, se vince la causa con sentenza definitiva, può chiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza***.

La garanzia in caso di prosecuzione di una controversia in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito le possibilità di esito favorevole all'assicurato, al fine di non generare false aspettative di vincere la causa.

6.2.4. Per la fase giudiziale *DAS* trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'*assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia; **se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* individua direttamente il legale**;
b) **l'*assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi**;
c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'*assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, *DAS* non rimborsa le *spese* del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Questa disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

6.2.5. **Se per la gestione della fase giudiziale l'*assicurato* si avvale:**

1. **dell'assistenza di un legale del network, *DAS* si fa carico di tutte le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali maturate, se non rimborsate da controparte;**
2. **dell'assistenza di un legale di propria fiducia, l'*assicurato* si assume l'onere di anticipare tutte le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali maturate e, se non rimborsate da controparte, può chiederne il rimborso a *DAS* nei limiti dei valori medi previsti dai parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, calcolati senza l'applicazione di aumenti.** Quest'ultimo limite non si applica ai *sinistri* che rientrano nell'estensione di garanzia "mobilità".

6.2.6. **In caso di procedimento penale per *delitto doloso*, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'*assicurato* pronunciata con sentenza definitiva, in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato.**

6.2.7. In caso di procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti, le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 1.7 (GARANZIA COLPA GRAVE). Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, l'*assicurato* deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.

6.2.8. *DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento*-fatto nei quali sono coinvolti uno o più *assicurati*;

c) se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Per esempio, si attiva un unico sinistro nei seguenti casi:
- quando subisci un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e devi pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione vieni coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

6.2.9. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato, DAS* paga direttamente o rimborsa le spese garantite entro 30 giorni, o negli stessi termini comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 6.3 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI CON L'OPZIONE "AFFIDATI A *DAS*"

6.3.1. Se l'*assicurato* che ha sottoscritto l'opzione "Affidati a *DAS*" per la gestione dell'azione in giudizio si avvale:

a) dell'assistenza di un legale del network, *DAS* assume direttamente a proprio carico tutte le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio e l'*assicurato* non è tenuto ad anticipare alcun importo.

b) dell'assistenza di un legale di propria fiducia, si assume l'onere di anticipare tutte le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali maturate e, se non rimborsate da controparte, può chiederne il rimborso a *DAS* nei limiti dei valori minimi previsti dai parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, calcolati senza l'applicazione di aumenti.

6.3.2. L'*assicurato* può scegliere in ogni fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con *DAS* o se *DAS* non dispone di un avvocato del network da proporre per la gestione del caso. In questi casi *DAS* assume a proprio carico tutte le spese in copertura, con i limiti generali previsti dall'art. 3.1.2..

Gestione delle prestazioni nella fase giudiziale – confronto fra le due opzioni

<table>
<tr><th></th><th>Opzione Affidati a DAS</th><th>Opzione Scegli da solo</th></tr>
<tr><td>Fase giudiziale affidata a un legale del network DAS</td><td>Pagamento diretto del legale da parte di DAS – L'assicurato non anticipa le spese</td><td>Pagamento diretto del legale da parte di DAS – L'assicurato non anticipa le spese</td></tr>
<tr><td>Fase giudiziale affidata a un legale che NON fa parte del network DAS</td><td>L'assicurato anticipa le spese
DAS rimborsa le spese sostenute nei limiti dei VALORI MINIMI dei parametri forensi in materia di compensi agli avvocati, calcolati senza applicazione di aumenti.</td><td rowspan="3">L'assicurato anticipa le spese
DAS rimborsa le spese sostenute nei limiti dei VALORI MEDI dei parametri forensi in materia di compensi agli avvocati, calcolati senza applicazione di aumenti.</td></tr>
<tr><td>Se DAS non dispone di un legale del network che può seguire la fase giudiziale</td><td rowspan="2">Pagamento diretto del legale da parte di DAS, nei limiti generali previsti dall'art. 3.1.2</td></tr>
<tr><td>Se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS</td></tr>
</table>

ARTICOLO 6.4 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'*assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;

b) deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e le spese che eccedono

i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, secondo i limiti di copertura previsti;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;

f) per la garanzia di tutela legale *Litigation PR* deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da *DAS*;

g) per la garanzia di tutela legale "Colpa grave", deve dimostrare di aver chiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale e, successivamente, deve informare *DAS* sull'esito della richiesta di patrocinio.

È fondamentale inviare sempre a DAS i preavvisi di parcella degli avvocati scelti in autonomia per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per valutare l'entità del rimborso.

ARTICOLO 6.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

6.5.1. *DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.

6.5.2. *DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 6.6 - *ARBITRATO* PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

6.6.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia *DAS* possono incaricare un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti*. In mancanza di accordo l'arbitro è designato dal Presidente del Tribunale competente.

6.6.2. L'*assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le *parti***.

6.6.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza***.

6.6.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa rivolgersi al giudice ordinario, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[5].

ARTICOLO 6.7 - ALTRE *ASSICURAZIONI* PER LO STESSO RISCHIO

6.7.1. Se il *contraente* o l'*assicurato* ha sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un *sinistro* deve darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile**.

6.7.2. Se il *contraente* o l'*assicurato* omette intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, *DAS* non procede a erogare alcuna prestazione.

6.7.3. Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura dello stesso rischio, se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, *DAS* eroga le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.

6.7.4. In caso di procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti o di procedimento penale quando l'*assicurato* è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, se a favore dello stesso opera un'altra *assicurazione* di responsabilità civile patrimoniale o di tutela legale che copre il medesimo rischio, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del *massimale* di tali *polizze*. Se le condizioni di assicurazione di tali *polizze* prevedono che la garanzia opera anch'essa in *secondo rischio*, questo contratto opera in proporzione al *massimale* complessivamente assicurato con tutte le *polizze* sottoscritte[6].

ARTICOLO 6.8 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

6.8.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

6.8.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[7].

ARTICOLO 6.9 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

6.9.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza che modifica o aggrava il rischio assicurato.

6.9.2. Se *DAS* viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportano un *premio* maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso e la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso[8].

6.9.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[9].

6.9.4. Il *contraente* può inoltre comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS* riduce il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione[10]**, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.**

[5] Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
[6] In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del codice civile
[7] Come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile
[8] Come previsto dall'art. 1898 del codice civile
[9] Come previsto dall'art. 1898 del codice civile
[10] Come previsto dall'art. 1897 del codice civile

ARTICOLO 6.10 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON *DAS*

6.10.1. Tutte le comunicazioni che il *contraente* e l'*assicurato* effettua ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.

6.10.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:

a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it

6.10.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* **deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 6.1 (COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*)**.

6.10.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* **deve seguire le modalità indicate all'articolo 9.3.2 (RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI *SINISTRO*)**.

6.10.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker si intendono come fatte a *DAS*; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta all'*assicurato* o al *contraente*.

ARTICOLO 6.11 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano da questo contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda[11]. Questo significa che l'*assicurato* perde il diritto alla prestazione se *DAS* riceve la denuncia di *sinistro* e/o le comunicazioni oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.

La prescrizione si verifica quando il diritto derivante dal contratto di assicurazione si estingue perché non viene esercitato dal titolare entro 2 anni. La prescrizione decorre da quando l'assicurato ha bisogno di farsi assistere da un legale.
Ad esempio: si è aperto un procedimento penale a tuo carico per lesioni a seguito di un incidente sciistico e ti stai facendo difendere da un avvocato. Le tue spese legali vengono assicurate da DAS solo se denunci il sinistro entro due anni dal giorno in cui hai ricevuto l'avviso di garanzia.

SEZIONE 7 – QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 7.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'*ASSICURAZIONE*

7.1.1. L'importo da pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. **L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**

7.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. **Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD).**

ARTICOLO 7.2 – AGGIORNAMENTO DEL *PREMIO* E DEL *MASSIMALE* PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un *premio* indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono adeguati all'<<indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati>> pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale **il *massimale* e il *premio* vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice**;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
d) se con l'indicizzazione il *massimale* ed il *premio* aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le *parti* possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, *DAS* propone l'adeguamento tenendo conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; il *contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da *DAS*, con gli effetti indicati al punto precedente.

SEZIONE 8 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 8.1 – *PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO*

8.1.1. L'*assicurazione* ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

8.1.2. **L'*assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza* e si rinnova in automatico per un anno se il *contraente* o *DAS* non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza**.

[11] Come previsto dall'art. 2952 del codice civile

Se il *contraente* sceglie di pagare la *polizza* mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'*assicurazione* viene prorogata di mese in mese, salvo che il *contraente* non abbia interrotto il pagamento e inviato disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 9.2.2.

8.1.3. L'*assicurazione* si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il *contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano[12].

8.1.4. *DAS* ha la facoltà di modificare le condizioni di *assicurazione* e/o di *premio* al momento del rinnovo del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al *contraente* la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il *contraente* può accettarle attraverso il pagamento del *premio* entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 7. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.

ARTICOLO 8.3 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.3.1. Il contratto si risolve di diritto se il *contraente*:

a) sposta la residenza all'estero; la risoluzione è efficace dalla data del cambio di residenza;

b) non paga il *premio* o le rate di *premio* successive entro sei mesi dalla loro scadenza. Entro questo termine *DAS* può agire per riscuotere le somme dovute.

8.3.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* per il periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.

ARTICOLO 8.4 – QUANDO UN *SINISTRO* È CONSIDERATO IN GARANZIA

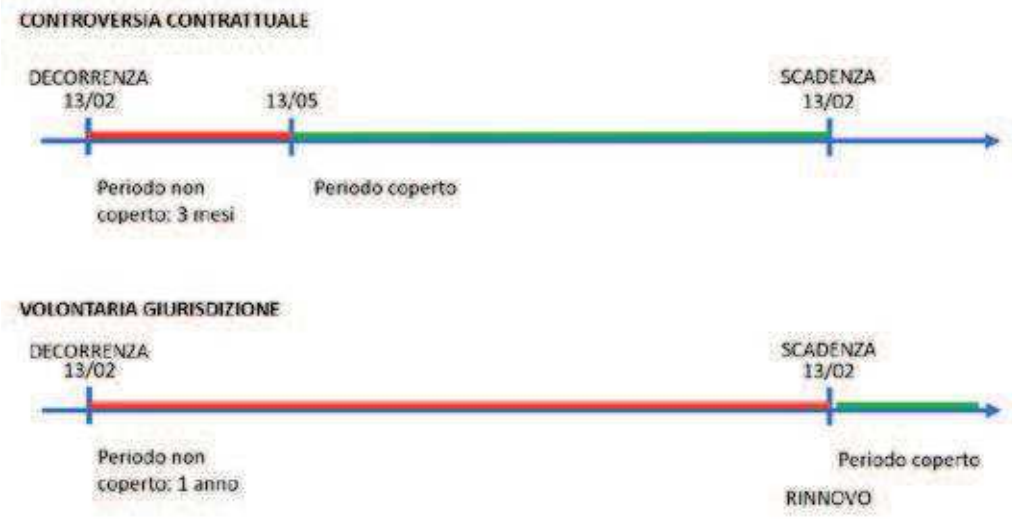
8.4.1. Un *sinistro* è coperto se avviene nel *periodo di validità del contratto*. **Fanno eccezione le seguenti garanzie:**

a) le *controversie* contrattuali, per le quali un *evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'*assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *controversia* riguarda la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di un immobile e le attività preliminari richieste dalla normativa vigente per usufruire dei benefici fiscali e se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che abbia avuto una durata di almeno 90 giorni;

b) **l'assistenza legale negli atti di volontaria giurisdizione, per i quali l'*evento* è considerato in garanzia se avviene almeno un anno dopo la decorrenza dell'*assicurazione***;

c) **l'assistenza legale per *controversie* relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'*assicurato*, inclusi eventuali vizi occulti che si sono manifestati successivamente all'acquisto, per i quali l'*evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell'*assicurazione* e se l'*assicurato* ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della *polizza***.

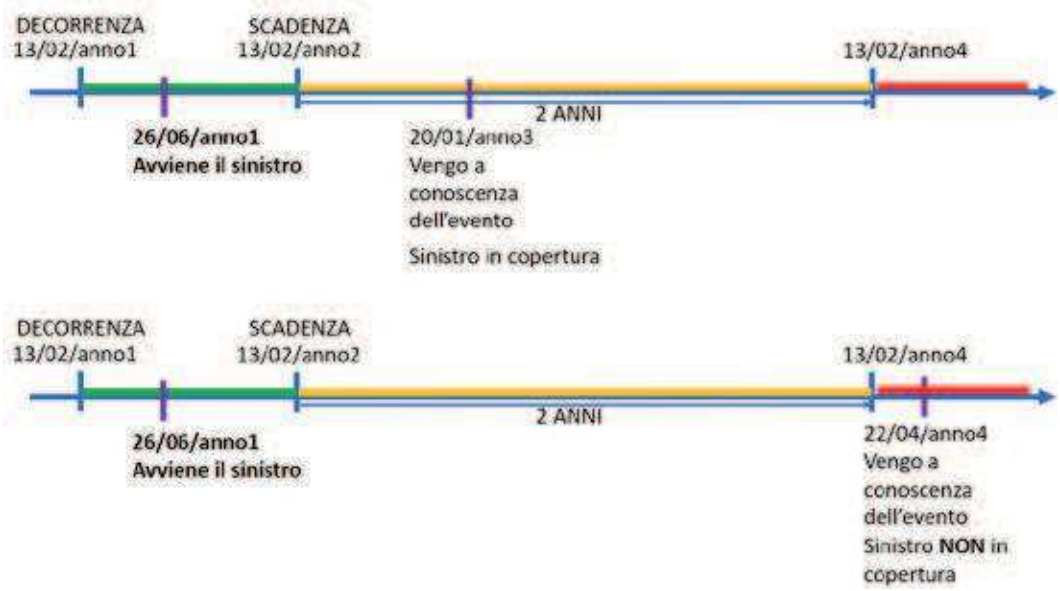
Carenza contrattuale: esempi



8.4.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. Il *contraente* non ha diritto a nessuna copertura *postuma* se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro *assicuratore***.

[12] A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

Eventi manifestati dopo la scadenza della polizza: esempi



8.4.3. Se l'*assicurato* è dipendente della Pubblica Amministrazione e viene coinvolto in procedimenti penali o giudizi di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti, la garanzia opera inoltre per i *sinistri* che derivano da fatti posti in essere nei tre (3) anni antecedenti la data di decorrenza della *polizza*. A tal fine, l'*assicurato* dichiara di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un *sinistro* in garanzia a termini di questo contratto.

8.4.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[13].

8.4.5. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro, DAS* considera:

a) la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un *assicurato*, e che dà origine alla richiesta di risarcimento per *danni extracontrattuali*;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
c) la data di interruzione del rapporto di lavoro, nel caso di *controversie* col datore di lavoro che riguardano tale *evento*;
d) la data del deposito del ricorso di volontaria giurisdizione all'autorità giudiziaria, negli atti di volontaria giurisdizione;
e) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, della prestazione contestata nel contratto, nel caso di *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale;
f) la data in cui è presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'autorità competente, in caso di contenzioso tributario;
g) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

8.4.6. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Quando un sinistro è in garanzia? Esempi



[13] Artt. 374-376 del codice di procedura penale

Esempio di sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: nel soffitto del bagno compare una macchia per una perdita d'acqua al piano superiore	Quando compare la macchia	
Sanzione amministrativa: il 15 giugno ricevi a casa una sanzione per eccesso di velocità, accertato il 30 aprile, e intendi fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando ricevi a casa la sanzione
Controversia contrattuale: il 27 settembre ti accorgi di un grave difetto nei lavori di ristrutturazione dell'abitazione che si sono conclusi il 9 agosto	Il 9 agosto, cioè quando è stata conclusa la prestazione	Il 27 settembre, cioè quando ti accorgi del difetto
Contenzioso tributario: il 28 dicembre 2023 l'agenzia delle Entrate avvia un contenzioso per detrazioni fiscali irregolari indicate nella dichiarazione dei redditi del 2021	Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021	Il 28 dicembre 2023

SEZIONE 9 – COME POSSO DISDIRE LA *POLIZZA*?

ARTICOLO 9.1 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il *contraente* può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC **dasdifesalegale@pec.das.it**) oppure all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il *contraente* e *DAS* sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza *DAS* rimborsa al *contraente* il *premio* versato, **al netto delle imposte**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di *sinistro* eventualmente presentata.

ARTICOLO 9.2 - DISDETTA

9.2.1. Se il *contraente* o *DAS* non intendono rinnovare l'*assicurazione* alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 6.10.2.(MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON *DAS*).

9.2.2. In caso di *polizza* con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il *contraente* ha la facoltà di disdettare la *polizza* interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a *DAS* tramite e-mail da inviare a disdette@das.it o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'*assicurazione* cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 9.2.1.

ARTICOLO 9.3 – RECESSO A SEGUITO DI *SINISTRO*

9.3.1. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'*assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

9.3.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

ARTICOLO 11 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 12 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

12.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. **In particolare[14] l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.**
12.2. Se le condizioni di *assicurazione* sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana**.

ARTICOLO 13 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *sinistro* o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *sinistro* o fornire una prestazione espone *DAS* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione – Mod. CA 2023/DXT-VPL – Documento aggiornato a **marzo 2023**

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

[14] Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile